

21/232/CU28/C2

POSIZIONE IN MERITO AL PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DDL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024" (S 2448)

Punto 28) Odg Conferenza Unificata

Le Regioni e il Governo hanno **concluso un accordo in Conferenza Stato – Regioni l'11 novembre 2021, propedeutico alla manovra di bilancio 2022** sui temi di particolare rilevanza regionale nel solco della leale collaborazione così come avviene dall'inizio di questa legislatura nonostante i cambi dell'esecutivo.

In particolare, sono stati previsti:

- in materia sanitaria: il **finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale standard** per il triennio 2022 – 2024, (+2 mld per il 2022; +4 mld per il 2023; +6 mld per il 2024) **secondo il budget inviato alla UE**; l'incremento del fondo dei **farmaci innovativi**; ulteriori risorse destinate ad aumentare il numero dei **contratti di formazione specialistica dei medici**;
- incremento del livello programmatico delle risorse destinate agli **interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico** di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per un importo complessivamente pari a 2 miliardi di euro;
- **la semplificazione delle procedure** applicative previste dall'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per il **riversamento al bilancio dello Stato dei ristori** ricevuti dalle Regioni a statuto ordinario nel 2020 per le minori entrate connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, derivanti dalla lotta all'evasione: a proposito **si ricorda che il comparto Regioni è l'unico a restituire le somme dei ristori ricevuti**;
- **rinegoziazione dei piani di ammortamento relativamente alle anticipazioni di liquidità** per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013;

- integrazione del **Fondo per le non autosufficienze** per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025;
- incremento dello stanziamento del **Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario**, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Preme sottolineare il **ruolo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ha consentito una proficua e incessante leale interlocuzione e collaborazione tra lo Stato e il sistema delle Regioni, soprattutto in questo momento di grave situazione emergenziale oltre che affrontare con efficacia le principali criticità segnalate dalle Regioni e Province autonome.**

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome chiedono che sia istituzionalizzata la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che similmente alle esperienze delle autorità amministrative indipendenti, potrebbe avvenire con legge ordinaria.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha svolto un ruolo sempre più incisivo nel sistema multilivello delineato dalla Costituzione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Per questi motivi è presente, anche con attribuzioni di funzioni proprie, in oltre 150 provvedimenti statali sia di rango primario che regolamentare.

La Conferenza è un organismo, al momento, non istituzionalizzato ma **trova il suo fondamento nel verbale costitutivo del 15-16 gennaio 1981**, come alle altre esperienze costituzionali europee oltre che nell'art. 117 Cost, comma 8, secondo cui: *“La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.”* - previsione esplicita sugli organismi di coordinamento tra le Regioni. (A tal proposito si allega un approfondimento e una proposta di emendamento al ddl Bilancio 2022.)

Riguardo l'esame del ddl Bilancio 2022, l'Accordo concluso fra Stato e Regioni non esaurisce tutte le criticità, alcuni temi necessitano di ulteriori approfondimenti (ad es. per la sanità) mentre altri non hanno ancora trovato una soluzione normativa, che si auspica possa essere raggiunta con la continua interlocuzione con il Parlamento e ovviamente con il Governo concordando le necessarie norme da inserire nell'iter parlamentare del ddl.

Le richieste regionali muovono sempre da queste considerazioni:

- **leale collaborazione Stato – Regioni;**
- **proseguimento nella riqualificazione della spesa corrente a favore dell'incremento degli investimenti con conseguente contributo positivo alla crescita del PIL a invarianza dell'obiettivo di finanza pubblica;**
- **sostegno dei servizi LEA** (come peraltro sottolineato nella recente sentenza della Corte Costituzionale n.220/2021 che specifica *“il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP,*

i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché «il nucleo invalicabile di garanzie minime» per rendere effettivi tali diritti (ex multis, sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020). In questa prospettiva i LEP rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali (ex multis, sentenze n. 197 del 2019 e n. 117 del 2018).”);

- **rispetto degli equilibri di bilancio ex legge n. 243/2012.**

In particolare, in riferimento a quest’ultimo punto si sottolinea che **la prevista riduzione della pressione fiscale intervenendo su IRPEF e/o IRAP comporta minori gettiti di tributi erariali e di tributi propri derivati, rispetto ai quali la tutela costituzionale per le Regioni e vieppiù per le Autonomie speciali non può essere messa a rischio, con particolare riferimento al finanziamento delle relative competenze di spesa e della specificità legata all’insularità.** Nella situazione attuale di persistenza della pandemia da Covid – 19, diventa ancor più stringente la necessità di coordinare le norme che il Governo intende approvare con il **rispetto dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali e con i principi previsti dalla legge 42/2009 e dal d.lgs 68/2011:** si richiama l’applicazione della clausola di salvaguardia prevista per i tributi regionali dalla lett. t), del comma 1 dell’articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dall’articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in base alle quali gli interventi statali sulle basi imponibili o altre modifiche di disciplina relative ai tributi erariali compartecipati od oggetto di aliquota riservata a favore della regione sono possibili a parità di funzioni conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi. In caso contrario si ritiene lesa l’applicazione dell’art.119 della Costituzione ovvero la garanzia dell’esercizio delle funzioni attribuite con particolare riferimento a quelle che implicano la definizione dei LEA.

Si ricorda, inoltre, che è ancora aperta la criticità delle “minori entrate” per l’anno 2021, in quanto il fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ancorché utilizzabile nel biennio 2020 e 2021, già per l’esercizio 2020 è risultato incapiente per alcune Regioni e, comunque, non è sufficiente a coprire le minori entrate 2021, soprattutto a fronte del crollo degli accertamenti derivanti dall’attività di controllo.

I rendiconti 2020 approvati, nella maggior parte dei casi anche parificati dalla Corte dei Conti, evidenziano importanti scostamenti di entrata per alcune Regioni che ovviamente si sono ripercossi nell’anno 2020 rimanendo a carico delle singole Regioni. Le medesime criticità si registrano anche sugli equilibri nell’esercizio 2021.

Inoltre, per quanto riguarda la **salvaguardia degli equilibri del sistema sanitario nazionale per l’esercizio 2021,** occorre ricordare il significativo **scostamento della spesa** che stanno registrando le Regioni e le Province autonome **a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria anche in questo esercizio.** Pur considerando positivamente l’impegno che, con l’emendamento del relatore presentato in sede di conversione del DL 146/2021 mette a disposizione 600 milioni di euro per queste spese, si ravvisa che la risposta non può considerarsi risolutiva in una situazione in cui le maggiori spese registrate causa Covid – 19 dalle Regioni sono pari a circa 8,112 miliardi.

È pertanto necessario un **incremento dello stanziamento del fondo oltreché rafforzare ulteriormente la flessibilità nell’utilizzo delle risorse emergenziali** messe a disposizione di ogni

singola Regione e Provincia autonoma superando i vincoli, le priorità e le limitazioni poste della normativa emergenziale stante il perdurare nel 2021 di una fase eccezionale e non di una gestione ordinaria della “Sanità”.

In estrema sintesi, questi due argomenti “minori entrate” e “sanità” non possono essere trascurati ai fini di una risposta definitiva durante la “sessione di bilancio 2022”.

D’altro canto, a legislazione vigente (L. 178/2020), sono previsti tagli nel settore sanitario per 300 milioni di euro a decorrere dal 2023 e per 200 milioni di euro sulle altre competenze regionali dal 2023 al 2025 e questo in maniera asistemica rispetto alle linee espansive della manovra 2022 delineate anche nella nota di aggiornamento al DEF 2021.

Riguardo le tematiche urgenti che non hanno trovato completa risposta nel ddl Bilancio 2022:

- **Fabbisogno Sanitario Nazionale standard per l’anno 2022**

Il disegno di legge prevede un incremento del FSN per il 2022 di 2 miliardi di euro. Parallelamente sono previste finalizzazioni di spesa del Fondo come segue:

DDL BILANCIO DELLO STATO 2022		
		2022
INCREMENTO DEL FSN		2.000,00
COSTI (milioni)		2022
art.89	PANFLU	200
art. 92, c.1	stabilizzazione personale	690
art. 92, c.2 opzionale	limite spesa personale	200
art.93	fabbisogno aggiuntivo personale medicina territoriale (PNRR)	90,9
art.94	liste d'attesa (comprese RSS)	500
	di cui prestazioni erogatori privati	150
art.95	aggiornamento tariffe prestazioni assistenza ospedaliera	da definire
art.96	tetto farmaceutica	185
art.98	LEA nuovi	200
art.100	assistenza psicologica (comprese RSS)	18
art.101	indennità Pronto Soccorso	90
art.102	USCA	105
		2.078,90

Da considerare, inoltre la maggior spesa per:

art.182	rinnovo contratto - trattamenti accessori +0,22%
art.184	vacanza contrattuale: + 0,3% dal 01/04/2022 al 30/06/2022 e + 0,5% a decorrere dal 01/07/2022 (anche al personale convenzionato al SSN)

Si tratta di capire se l'incremento di 2 miliardi previsto per il 2022 è capiente rispetto alle spese già indicate negli articoli del ddl e se permetterà di mantenere gli equilibri dei sistemi sanitari regionali nell'esercizio 2022 alla luce di come si chiuderà l'esercizio 2021, dell'andamento dell'epidemia nel prossimo esercizio finanziario, dei costi aggiuntivi per il rinnovo del contratto a carico dei bilanci sanitari.

Inoltre, il finanziamento del fabbisogno sanitario rispetto al PIL nel 2024 ritorna al livello ante Covid-19 (al 6,3% come nell'esercizio 2019)

Rapporto finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale rispetto al PIL

	2019	2022	2023	2024
Finanziamento FSN	114,5	124,061	126,061	128,061
in % del PIL	6,30%	6,60%	6,40%	6,30%

- **Investimenti**

Il sistema Regioni non può che ribadire l'importanza di una sinergia tra Stato, Regioni ed Enti territoriali per la creazione presso le Regioni di «hub» di investimento per rivedere il modello di sviluppo del territorio anche per l'utilizzo razionale e senza sovrapposizione di progetti delle risorse del PNRR.

Nel ddl Bilancio 2022 spicca il **mancato rifinanziamento** degli stanziamenti per gli investimenti degli enti territoriali (c. 134–135 legge n. 145/2018, di cui il 70% direttamente ai comuni), **inspiegabilmente interrompendo una sinergia finanziaria, programmatoria e istituzionale i cui risultati sono stati sicuramente positivi.**

Se le Regioni non sono coinvolte nella definizione dei programmi di spesa che vedono protagonisti gli enti del territorio, il rischio di sovrapposizione delle risorse e della programmazione diventa molto elevato. Al fine di superare tali criticità, occorre riproporre i modelli che hanno funzionato, che prevedono che Governo e Regioni individuino le priorità di spesa e Regioni ed Enti locali i progetti da realizzare stabilendo in via prioritaria quali soggetti attuatori gli enti del territorio.

Investimenti per la «qualità dell'aria»

Si coglie con favore l'istituzione del Fondo per il controllo dell'inquinamento atmosferico dopo che sin dal 2019 la Conferenza ha presentato la richiesta di apposito finanziamento con emendamenti (non ultimo al DL n. 41/2021) oltre che averne chiesto (senza risultato) un adeguato finanziamento all'interno del PNRR.

La relazione illustrativa all'art.155 del ddl evidenzia quanto più volte richiamato dalle Regioni che *«il 10 novembre 2020, è già stata adottata una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea (procedura di infrazione 2014/2147 - Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani). Nel caso in cui*

la Commissione Europea decidesse di proseguire con la procedura ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) il nostro Paese rischierebbe di dover pagare sanzioni economiche molto ingenti Tale direttiva assegna infatti all'Italia importanti impegni di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti, tra cui il materiale particolato e l'ammoniaca (riduzioni da applicare a partire dal 2020, con obiettivi finali fissati al 2030), con l'obbligo di predisporre ed attuare, a tal fine, un programma nazionale di misure.»

A riguardo si osserva che:

- le risorse stanziare sembrerebbero pari alla stima della sanzione pecuniaria forfettaria, supponendo un rientro nei limiti nel 2030, per superare l'infrazione aperta sull'area del «Bacino del Po»;
- le risorse sono stanziare dal 2023 al 2035 quando il rientro nei limiti è previsto per il 2030;
- è attesa a breve la sentenza per il superamento del valore limite annuale di NO₂ (causa C-573/19 -Commissione europea contro Repubblica italiana);
- la Commissione europea intende fissare nuovi limiti più stringenti e aderenti alle nuove linee guida proposte recentemente dall'OMS: le simulazioni presentate dalla Commissione Europea in occasione del primo *stakeholder meeting* del 23 settembre 2021, mostrano come, pur attuando le massime riduzioni tecnicamente fattibili, non potranno essere verosimilmente conseguiti in Pianura padana tali limiti.

Inoltre, l'articolo proposto prevede la predisposizione di decreti per definire i criteri di utilizzo delle risorse anche di specifici *“bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico”*, **dimenticando** che **Stato - Ministero dell'Ambiente e transizione ecologica - e Regioni hanno già condiviso tematiche di intervento e progetti attuativi con accordi sulle risorse del capitolo già esistente** (decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 art. 30, comma 14-ter, nono periodo). Pertanto, **per accelerare la spesa per tali finalità si chiede che una quota del 40% delle risorse stanziare nel fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, quota calcolata in proporzione alla popolazione residente nelle Regioni dell'area del Bacino del Po, sia destinata ad incrementare lo stanziamento del fondo del DL 34/2019 con l'obiettivo di attuare con celerità gli Accordi Stato – Regioni.**

Investimenti per i grandi eventi

Nel ddl Bilancio 2022 sono presenti finanziamenti per grandi eventi volano per l'economia del Paese «Expo Roma, Giubileo, Gran Premio *made in Italy*», che si ritiene debbano essere estesi anche al «Gran Premio d'Italia», ai «XX Giochi del Mediterraneo 2026 - Taranto» e alle Universiadi invernali Torino 2025.

Inoltre, per lo sviluppo degli interventi e dei progetti per rafforzare il principio di inclusione delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano-Cortina 2026, si segnala la possibilità di appositi stanziamenti per le opere di accessibilità e di riqualificazione delle infrastrutture per le attività ludico-sportive dedicate alle persone con disabilità.

- **Politiche di coesione 2021-2027 e PNRR**

La Costituzione riconosce alle Regioni e alle Province autonome competenze legislative esclusive o concorrenti in molti e i settori di *policy* in cui interverrà il PNRR; ne consegue che decidere tali interventi da parte dello Stato senza un preventivo accordo con le Regioni espone l'ordinamento ad una pericolosa situazione di conflitto di competenze in violazione della Costituzione.

La programmazione degli interventi per lo sviluppo dei territori è una delle funzioni fondamentali che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano svolgono con risorse proprie, nazionali ed europee. Costruire un Piano di interventi che non tiene conto di questa funzione e taglia fuori le Regioni da qualsiasi forma di condivisione e codecisione comporta doversi confrontare con questa realtà successivamente e in situazioni già patologiche e di potenziale conflitto (giurisdizionale, amministrativo, legislativo e regolamentare), con conseguenti blocchi o rallentamenti nell'esecuzione del PNRR.

La stessa Commissione europea che ha approvato il PNRR - approverà le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali e di investimento (SIE) europei per il ciclo 2021-2027. Sarà fondamentale che la programmazione dei fondi SIE e quella del PNRR siano a livello regionale e nazionale connesse e adattate l'una all'altra in modo da evitare duplicazioni, distorsioni o effetti spiazzamento di interventi non coordinati.

Conseguentemente, il quadro normativo appositamente disegnato per l'attuazione del PNRR appare carente e poco attento ai poteri costituzionali delle Regioni; laddove, viceversa, ne prevede il coinvolgimento non viene attuato.

Occorre, dunque, in qualche caso dar seguito concreto al quadro della governance già costruito e in altri procedere a delle modifiche nella normativa vigente, perché il ruolo delle Regioni non è stato tenuto in considerazione.

Il coinvolgimento delle Regioni nella programmazione, proprio per garantire la corrispondenza al quadro costituzionale delle competenze, deve essere reale e non formale, nella scelta e nella fase esecutiva degli interventi del PNRR. Ad esempio, devono essere attuate le disposizioni concernenti la Cabina di regia del PNRR, che prevedono la presenza del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la contemporanea presenza dei Presidenti delle Regioni interessate, quando si discutono questioni afferenti interventi nei territori delle loro Regioni.

Tuttavia, ad oggi, la Cabina di regia con la presenza delle Regioni non è mai stata formalmente convocata e non risulta siano state declinate le prescritte linee-guida che debbono precedere e non seguire l'emanazione dei provvedimenti dei soggetti con volti nel Piano, a partire dai ministeri.

Questo assetto non solo viola il quadro normativo, ma pregiudica la stessa legittimità degli atti adottati dai soggetti attuatori con gravissimi rischi di contenziosi in sede costituzionale ed amministrativa. Le Regioni ritengono necessario, invece, riconoscere non solo il ruolo che l'ordinamento assegna all'organismo, ma anche dare continuità ai lavori della Cabina di regia prevedendo un calendario semestrale delle riunioni e un'informativa mensile sullo stato di avanzamento del PNRR alla Conferenza Stato-Regioni.

La presenza di una rappresentanza delle Regioni deve essere prevista anche nei gruppi di lavoro interministeriali tecnici che preparano le riunioni della Cabina di regia. Lo stesso schema, basato su presenza fissa di un rappresentante delle Regioni e presenza del Presidente della Regione interessata,

deve poi essere previsto anche nei Comitati interministeriali per la transizione ecologica e per la transizione digitale.

Le Regioni esprimono quattro priorità:

1. *governance* condivisa tra Governo e Regioni e Province autonome;
2. semplificazioni procedurali per accelerare la selezione e l'attuazione degli interventi;
3. uso del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il cofinanziamento regionale dei Fondi SIE;
4. facoltà di attivare meccanismi di gestione finanziaria semplificata.

- **Indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni**

Le Regioni chiedono il rifinanziamento del fondo (L. 178/2020, c. 821) per gli “Indennizzi soggetti danneggiati da complicate irreversibili causa vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati” che ha previsto un finanziamento per 50 milioni di euro per l'anno 2021 all'onere sostenuto dalle Regioni per l'esercizio della funzione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

Sebbene sia previsto che le Regioni si facciano carico di anticipare le risorse dal 2015 lo Stato non ha stanziato nulla per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni.

Si ritiene necessario almeno un cofinanziamento annuale alla spesa, **vieppiù alla luce delle ultime sentenze sui risarcimenti «per sangue ed emoderivati infetti»** in cui il Ministero della Sanità è condannato a risarcire i danni per comportamento “*inosservante e negligente e per questo colposo ... nello svolgimento dei suoi compiti in materia*” di controlli.

Non si ritiene che la strada da seguire fra Istituzioni ai fini del riconoscimento di queste risorse sia quella del contenzioso giuridico ma che si possa individuare in via collaborativa un percorso per la composizione della situazione pregressa e per la definizione di un programma di finanziamento equilibrato.

- **Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità**

La norma interviene su una problematica molto critica a livello territoriale, vale a dire il costante incremento dei costi sostenuti dagli enti competenti in materia di assistenza alla autonomia e alla comunicazione in favore dei minori, alunni e studente con disabilità.

Assistenza all'autonomia e alla comunicazione, più volte configurata dalla costante giurisprudenza quale diritto strumentale al diritto allo studio costituzionalmente garantito e quindi, diritto da assicurare sempre e comunque indipendentemente dagli equilibri di bilancio degli enti erogatori.

In merito occorre precisare che la competenza in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è:

- **dei Comuni per la scuola dell'infanzia, primarie e secondaria di I° grado;**

- **delle Regioni per la scuola secondaria di II° grado (alcune Regioni hanno delegato ai comuni) e per audiolesi e videolesi (cd disabilità sensoriale) in ogni scuola di ordine e grado, e ciò per effetto della riforma attuata con la Legge 56/2014.**

Il servizio si caratterizza per una costante crescita in termini di utenza e di costi sia per le scuole fino alla secondaria di I° grado, sia per le scuole afferenti alla secondaria di II° grado, parallelamente all'utenza si assiste ad un incremento di costi del servizio.

Rispetto ai costi, mentre sino al 2021 le Regioni hanno potuto fruire di un fondo statale di € 100 milioni, analogo supporto economico non era esistente per i Comuni.

Di seguito si esplicita l'iter normativo afferente al fondo istituito per le Regioni:

- **il comma 947 dell'art. 1 della l. 208/2015** (Legge di Stabilità per il 2016) dispone che *“ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata”*;
- **il comma 70 dell'art. 1 della l. 205/2017** (Legge di Bilancio per il 2018) ha disposto che *“Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste”*;
- **Il comma 561 della legge 30 dicembre 2018, n. 145** (Legge di Bilancio 2019) ha previsto l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”.

Pertanto, per le annualità **2019, 2020 e 2021** il fondo ripartito in favore delle Regioni è divenuto di **€ 100 milioni**.

In sede di condivisione dello schema di riparto dei fondi per il 2021 le Regioni hanno fatto emergere la necessità:

- che il fondo statale di supporto pari a € 100 milioni annui, fosse reso strutturale negli anni a venire;
- che ulteriori risorse, ad analogo supporto, fossero stanziato dallo Stato per i comuni e per la competenza dai medesimi esercitate per i minori frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.

La norma del Disegno di legge di bilancio 2022 all'art 49 prevede un fondo annuo di € 100 milioni di euro di cui il 70% destinato **agli enti territoriali (!)** e il 30% destinato ai comuni.

Questo significa che le Regioni, ove per enti territoriali si intendessero le Regioni e non si comprende perché non siano state esplicitate le medesime, rispetto al fondo delle annualità 2019-2020 e 2021 riceveranno **un taglio del 30% con grave pregiudizio dell'equilibrio dei servizi attualmente erogati e con necessità di conseguente integrazione delle risorse regionali a cofinanziamento.**

Si ravvisa pertanto la necessità che il fondo destinato alle Regioni permanga almeno di € 100 milioni (destinati ai servizi di competenza delle Regioni) con la previsione di ulteriore fondo distinto riservato ai Comuni.

Si segnala, altresì, che qualora al fondo di 100 milioni destinato alle Regioni accedano anche le Autonomie speciali (finora non previste nel riparto), lo stanziamento di 70 milioni risulterebbe oltre modo insufficiente in quanto non consentirebbe il mantenimento dei servizi in corso.

- **Contabilizzazione Fondo anticipazioni liquidità - Ristrutturazione del debito**

Il ddl prevede la possibilità di rinegoziare i piani di ammortamento relativamente alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 che potranno essere ulteriormente rafforzate. Si dà atto del positivo lo sforzo per “liberare” risorse a sostegno dell’economia anche se occorre verificare se il tasso del 3% come riferimento per la rinegoziazione non possa essere ulteriormente ridotto fino ad almeno l’1,5%.

Si chiede, altresì, di proseguire il percorso per individuare soluzioni condivise con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il coinvolgimento anche della Cassa Depositi e Prestiti **per la rinegoziazione del debito regionale per completare e implementare il percorso iniziato** in applicazione del DL 66/2014 (art.45) con positivi risultati (DL 162/2019 - art.39, c.12- 13) **nonché di individuare una soluzione strutturale sul FAL**. Peraltro, le convocazioni dei Tavoli relativi alla ristrutturazione del debito e del FAL potranno costituire lo strumento per approfondire le questioni e **individuare le adeguate soluzioni che non possono che essere di carattere strutturale** e non temporanee o attraverso tecniche contabili.

- **Attuazione Accordi Stato–Regioni**

Per l’attuazione del d.lgs.68/2011 nel 2023 così come previsto dalla legge è necessario riprendere al più presto i lavori del Tavolo costituito allo scopo tantopiù che la fiscalizzazione dei trasferimenti deve avvenire entro il 31 luglio 2022.

Inoltre, si è in attesa dal 2011 del decreto per le modalità di attribuzione alle RSO di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna Regione nell’attività di recupero fiscale in materia di IVA.

- **TPL – Compensazione mancati ricavi da tariffa 2021**

Così come lodevolmente perseguita dal Governo per l’esercizio 2020 ai fini di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del settore **si auspica che alla chiusura dell’esercizio 2021 si possa ripetere la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari per le aziende di trasporto pubblico locale.**

- Tutte le osservazioni e gli emendamenti nel presente documento non possono prescindere dai contenuti degli accordi finanziari stipulati dalle Autonomie Speciali e dall'applicazione delle clausole di salvaguardia, secondo i rispettivi Statuti.

Anche alla luce dell'emendamento del relatore presentato al DL 146/2021 e dell'approvazione di un nuovo DL 209/2021 "Misure urgenti finanziarie e fiscali" che anticipa ulteriori spese presenti nel ddl Bilancio 2022 all'esercizio 2021, quando permangono criticità di spesa proprie dell'esercizio 2021 senza risposta, si esprime parere favorevole condizionato alla risoluzione delle seguenti criticità entro la "sessione di bilancio":

1. Fondo Sanitario Nazionale - spesa Covid esercizio 2021;
2. minori entrate regionali;
3. indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni;
4. compensazione della riduzione dei ricavi tariffari per le aziende di trasporto pubblico locale per l'esercizio 2021;
5. compensazione dei minori gettiti tributari per le Autonomie speciali a seguito riduzione pressione fiscale.

Per tali tematiche sono state predisposte specifiche proposte normative:

1a) Rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome per l'emergenza sanitaria nell'esercizio 2021

1. Dopo l'articolo 181 è aggiunto il seguente:

“Art.181 bis (Rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome per l'emergenza sanitaria nell'esercizio 2021)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2022 un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2021 per garantire un livello di finanziamento corrispondente alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari. “

Conseguentemente le risorse di cui al comma 1, dell'articolo 90 del presente disegno di legge sono ridotte per l'anno 2022 di 500 milioni di euro.

Relazione

La progressiva estensione dello stato di emergenza per la gestione della pandemia che ha interessato l'intero anno 2021, ha determinato un volume significativo di costi aggiuntivi, a partire da quelli relativi all'attuazione del Piano vaccinale nazionale, che non possono ricadere solo sui sistemi sanitari regionali che hanno già compiuto uno sforzo notevole per assicurare l'equilibrio dei bilanci dell'anno passato. L'anno 2021 ha visto una maggiore complessità, in relazione al coesistere della gestione pandemica e della campagna vaccinale e alla ripartenza delle attività sanitarie programmabili.

Purtroppo, le risorse nazionali stanziare per l'anno 2021 per fronteggiare la pandemia e per sostenere la campagna vaccinale sono risultate in sensibile riduzione rispetto all'anno 2020: complessivamente si rilevano minori risorse disponibili nell'anno 2021 per oltre 2,2 mld di euro rispetto all'anno 2020. Occorre poi considerare che l'utilizzo di alcune risorse straordinarie per far fronte alla gestione emergenziale, quali il ricorso ai Fondi Europei (FESR e FSE) ed i rimborsi dalla Struttura Commissariale e dal Dipartimento della Protezione Civile, non è ripetibile nell'anno 2021.

Analoga norma è stata approvata lo scorso anno come contributo forfettario alla copertura delle le spese sostenute nell'emergenza pandemica da Covid 19 a valere sul "Fondo Protezione Civile" nell'esercizio 2020, che pur rendicontate e riconosciute dal Commissario straordinario non sono state compensate dal Fondo (art.24 – DL 41/2021). Il contributo non è stato sufficiente a coprire le spese pertanto le risorse per il pay-back farmaceutico sono state utilizzate per la copertura della gestione emergenziale del 2020 in linea con uno spiccato senso di responsabilità.

In esito ad una rilevazione concernente la stima dei costi emergenziali Covid-19 dell'anno 2021 sostenuti dal sistema delle Regioni e delle Province autonome è emerso quanto segue: i dati comunicati indicano un volume di costi stimato in 8,078 miliardi. Il costo medio pro capite a livello nazionale è pari a 135,45 euro.

La preoccupazione delle Regioni e delle Province autonome per la tenuta degli equilibri dei bilanci regionali deriva dalla constatazione che all'elevato volume dei costi sostenuti nell'anno in corso per la gestione della pandemia e della campagna vaccinale, non corrisponde un equivalente incremento del livello di finanziamento 2021, ma una riduzione delle risorse emergenziali stanziare, alla quale si aggiunge l'indisponibilità delle risorse straordinarie utilizzate nel 2020.

Si ricorda che le Regioni e le Province autonome sono tenute al rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in caso di squilibrio economico-finanziario della parte sanitaria, la Legge n. 311/2004 all'articolo 1, comma 174 prevede che siano adottati immediati interventi per il ripiano del disavanzo fino all'applicazione nella misura massima prevista dalla vigente normativa dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e il divieto di effettuare spese non obbligatorie. Pare di tutta evidenza che nel momento in cui il settore sanitario è impegnato nella gestione di questa grave emergenza sanitaria, è indispensabile scongiurare il verificarsi di questa grave situazione.

L'emendamento prevede un fondo per riconoscere alle Regioni e Province autonome un rimborso per le spese sostenute ed iscritte sui conti sanitari riferiti all'anno 2021) per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

1b) Spese sostenute per l'emergenza da Covid- 19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità

1. Dopo l'articolo 181 è aggiunto il seguente:

“Art.181 bis (Spese sostenute dai bilanci regionali nell'esercizio 2021 per l'emergenza da Covid – 19 ed equilibrio economico finanziario)

1. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato l'equilibrio economico - finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174 della legge 311/2004, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da Covid- 19 dalle Regioni e Province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente non si applicano i provvedimenti previsti dal comma 174, art.1 Legge 311/2004 per l'esercizio 2021.
2. Ai fini della copertura delle maggiori spese del comma 1 è stanziato un contributo di 100 milioni di euro per ciascun anno dall'esercizio 2022 al 2031 in favore delle Regioni e delle Province autonome ripartito entro il 31 gennaio 2022 secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2031 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

La progressiva estensione dello stato di emergenza per la gestione della pandemia che interesserà l'intero anno 2021, ha determinato un volume significativo di costi aggiuntivi, a partire da quelli relativi all'attuazione del Piano vaccinale nazionale, che non possono ricadere solo sui sistemi sanitari regionali che hanno già compiuto uno sforzo notevole per assicurare l'equilibrio dei bilanci dell'anno passato. L'anno 2021 ha visto una maggiore complessità, in relazione al coesistere della gestione pandemica e della campagna vaccinale e alla ripartenza delle attività sanitarie programmabili.

Purtroppo, le risorse nazionali stanziare per l'anno 2021 per fronteggiare la pandemia e per sostenere la campagna vaccinale sono risultate in sensibile riduzione rispetto all'anno 2020: complessivamente si rilevano minori risorse disponibili nell'anno 2021 per oltre 2,2 mld di euro rispetto all'anno 2020. Occorre poi considerare che l'utilizzo di alcune risorse straordinarie per far fronte alla gestione emergenziale, quali il ricorso ai Fondi Europei (FESR e FSE) ed i rimborsi dalla Struttura Commissariale e dal Dipartimento della Protezione Civile, non è ripetibile nell'anno 2021.

Analoga norma è stata approvata lo scorso anno come contributo forfettario alla copertura delle le spese sostenute nell'emergenza pandemica da Covid 19 a valere sul "Fondo Protezione Civile" nell'esercizio 2020, che pur rendicontate e riconosciute dal Commissario straordinario non sono state compensate dal Fondo (art.24 – DL 41/2021). Il contributo non è stato sufficiente a coprire le spese pertanto le risorse per il pay-back farmaceutico sono state utilizzate per la copertura della gestione emergenziale del 2020 in linea con uno spiccato senso di responsabilità.

In esito ad una rilevazione concernente la stima dei costi emergenziali Covid-19 dell'anno 2021 sostenuti dal sistema delle Regioni e delle Province autonome è emerso quanto segue: i dati comunicati indicano un volume di costi stimato in 8,078 miliardi. Il costo medio pro capite a livello nazionale è pari a 135,45 euro.

La preoccupazione delle Regioni e delle Province autonome per la tenuta degli equilibri dei bilanci regionali deriva dalla constatazione che all'elevato volume dei costi sostenuti nell'anno in corso per la gestione della pandemia e della campagna vaccinale, non corrisponde un equivalente incremento del livello di finanziamento 2021, ma una riduzione delle risorse emergenziali stanziare, alla quale si aggiunge l'indisponibilità delle risorse straordinarie utilizzate nel 2020.

Si ricorda che le Regioni e le Province autonome sono tenute al rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in caso di squilibrio economico-finanziario della parte sanitaria, la Legge n. 311/2004 all'articolo 1, comma 174 prevede che siano adottati immediati interventi per il ripiano del disavanzo fino all'applicazione nella misura massima prevista dalla vigente normativa dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e il divieto di effettuare spese non obbligatorie. Pare di tutta evidenza che nel momento in

cui il settore sanitario è impegnato nella gestione di questa grave emergenza sanitaria, è indispensabile scongiurare il verificarsi di questa grave situazione.

L'emendamento prevede che nel caso in cui, per l'esercizio 2021, non possa essere rispettato l'equilibrio economico - finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174 della legge 311/2004 solo a causa di maggiori spese sostenute per l'emergenza da Covid- 19 dalle Regioni e Province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27 non si applicano i provvedimenti previsti dal comma 174, art.1 Legge 311/2004.

Le maggiori spese sono ripianate nei dieci esercizi successivi con un contributo di 100 milioni di euro annui dall'esercizio 2022 al 2031 da ripartire fra le Regioni e Province autonome entro il 31 gennaio 2022 secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Minori entrate regionali

EMENDAMENTO AL DL 209/2021

1. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le Regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.
2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 10 dicembre 2021, n.209.

Tabella A

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
Totale	364.658.430,08

Relazione

Al fine di salvaguardare gli equilibri dei bilanci delle Regioni tutelando, altresì, gli investimenti pubblici nelle Regioni a statuto ordinario, è incrementato il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni istituito dal DL 34/2020 che, ancorché utilizzabile nel biennio 2020 e 2021, risulta incapiante per alcune Regioni già per l'esercizio 2020, pur avendo tutto il comparto rispettato l'obiettivo di finanza pubblica oltre che l'equilibrio economico. Le entrate registrate dai bilanci regionali nel 2021 registrano un forte calo soprattutto a fronte del crollo degli accertamenti derivanti dall'attività di controllo stante le proroghe legislative per la riscossione tributaria.

Per garantire le entrate prefissate nel biennio con la manovra 2020- 2021 secondo il principio contabile della competenza con cui sono costruiti i bilanci regionali, è necessario un incremento del Fondo di cui all'art.111 del DL 34/2020 per salvaguardare gli equilibri di bilancio che, peraltro, per gli importi in questione assicurano la copertura finanziaria di investimenti regionali. All'onere si provvede con riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 1 dell'articolo 16, mantenendo il vincolo finalizzato alla spesa per investimenti.

Il riparto delle risorse aggiuntive è definito in proporzione alla stima delle minori entrate registrate nel 2021 rispetto al 2019 e dei ristori erogati nell'esercizio 2020 per la copertura delle minori entrate del biennio 2020 - 2021.

3. Indennizzi emotrasfusi

1. Dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:

“Art.90 bis (Misure in materie di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)

1. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30/12/2020, n. 178 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.”

2. All'onere si provvede per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 1, del presente disegno di legge e a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Relazione

Dal 2015 non sono stanziati le risorse da parte dello Stato per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni sebbene sia previsto che le Regioni si facciano carico di anticipare le risorse.

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, c.821) ha previsto un finanziamento per 50 milioni di euro per l'anno 2021 all'onere sostenuto dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

L'emendamento mira a costituire un cofinanziamento annuale alla spesa regionale, vieppiù alla luce delle numerose ultime sentenze sui risarcimenti «*per sangue ed emoderivati infetti*» in cui il Ministero della Sanità è condannato a risarcire i danni per omessa vigilanza e controllo.

4. Compensazione della riduzione dei ricavi tariffari per le aziende di trasporto pubblico locale per l'esercizio 2021

1. La dotazione del Fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementata di 2000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, destinati a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri a decorrere dal 1 gennaio 2021, con priorità per il ristoro dei mancati ricavi relativi al 2021.”

IN SUBORDINE

“1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 2000 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico.”.

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di concedere alle aziende titolari di contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale un ristoro per i mancati ricavi sia per l'anno 2021 che per il 2022, considerato il perdurare della situazione epidemiologica che comporterà necessariamente il mancato recupero del livello dei ricavi tariffari quale era nel periodo precedente alla pandemia da COVID-19.

Anche per il 2022 risulta quindi necessario garantire un effettivo sostegno a favore delle aziende del settore del trasporto pubblico locale e regionale, a salvaguardia della stabilità e della sostenibilità del comparto, a tutela della continuità del servizio pubblico ed a garanzia del diritto alla mobilità dei cittadini.

5. Compensazione dei minori gettiti tributari per le Autonomie speciali a seguito riduzione pressione fiscale

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

" 1-bis. Alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, derivante dall'attuazione del comma 1. ";

b) nel comma 2 le parole: "ai fini dell'attuazione del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 1 bis".

Relazione

La riduzione della pressione fiscale prevista all'articolo 2 del ddl in esame, intervenendo su IRPEF e/o IRAP comporta minori gettiti di tributi erariali e di tributi propri derivati, rispetto ai quali la tutela costituzionale per le Regioni e vieppiù per le Autonomie speciali non può essere messa a rischio, con particolare riferimento al finanziamento delle relative competenze di spesa e della specificità legata all'insularità. È, pertanto, necessario garantire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, derivante dall'attuazione dell'articolo.

Allegati:

1. Proposta di Istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (consegnata ai Capigruppo di Camera e Senato, nell'incontro del 16 novembre 2021).
2. Ulteriori Emendamenti al DDL bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
3. Emendamenti formulati dalle Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al DDL bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Roma, 16 dicembre 2021

Proposta di Istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

**PROPOSTA DI ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

Percorso storico

Nel 1981, i Presidenti delle giunte regionali - con le Regioni ormai pienamente in attività e ad un decennio dall'insediamento dei Consigli regionali – decisero di rendere stabile il confronto tra loro e, a Pomezia, il 15 e 16 gennaio, costituirono la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, quale organismo di coordinamento politico tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Successivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1983, si istituì in via amministrativa la Conferenza Stato-Regioni, poiché ci si rese ben presto conto che non era possibile che il legislatore statale e quello regionale non dialogassero in una sede idonea a tale scopo, anche in ragione dell'assenza, nell'architettura istituzionale italiana, di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali o di sedi dedicate al confronto interistituzionale.

Nel corso di quegli anni si è progressivamente definita la Conferenza Stato-Regioni come luogo di confronto politico generale fra lo Stato e le Regioni, capace di garantire la partecipazione “al centro” dei territori ma, nel contempo, il legislatore statale si accorse della centralità della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome per il ruolo di raccordo orizzontale e, per questo motivo, il d.lgs. 418/1989 fa riferimento, per la prima volta in una normativa statale, alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Il d.lgs. 29/93 segna il passaggio ad un primo vero e proprio “sistema delle Conferenze”, riferendosi più volte sia alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, quale organo di “consultazione e intesa”, sia alla Conferenza Stato-Regioni.

Il cammino del sistema delle Conferenze e la storia della Conferenza Stato-Regioni (riformata con il D.lgs. 281/1997 ed affiancata dalla Conferenza Unificata) non sono comprensibili senza la piena considerazione del raccordo orizzontale svolto nell'ambito della Conferenza dei Presidenti costituita autonomamente da Regioni e Province autonome. Raccordo orizzontale che poi si dipana in verticale, verso lo Stato, quale posizione unitaria delle Regioni e delle Province autonome e che si esprime nella Conferenza Stato-Regioni: il raccordo politico con il centro riguarda, innanzi tutto, le posizioni che si formano nella Conferenza dei Presidenti e che si esplicano nella Conferenza Stato-Regioni e nella Conferenza Unificata.

Nel 2005, la Conferenza ha adottato un proprio regolamento per dare “maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento dei lavori”.

Il regolamento è ispirato “ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti”, ed esprime “la volontà di consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome teso a perseguire con maggiore efficacia un’azione coordinata e solidale attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità”.

La Conferenza ha la finalità di:

- a) *“definire, promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni. Elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie;*
- b) *predisporre pareri e basi di intesa in osservanza della legislazione vigente;*
- c) *favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale.”*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si riunisce a cadenza periodica, nella quale viene espressa la posizione comune sugli argomenti posti all’ordine del giorno delle Conferenze Unificate e Stato-Regioni e previamente istruiti nell’ambito delle Commissioni competenti.

Con il Regolamento del 2005, infatti, sono stati individuati due livelli di approfondimento istruttorio (tecnico e politico) con l’istituzione delle Commissioni – composte dagli Assessori competenti per materia - che precedono i lavori della Conferenza e procedono alla formulazione delle posizioni della Conferenza medesima.

Essendo un organismo di coordinamento del tutto autonomo dalle Conferenze interistituzionali, la Conferenza si esprime anche su argomenti e/o questioni che interessano le Regioni e le Province autonome.

La normativa e il ruolo

Similmente alle altre esperienze costituzionali europee – come in Germania e in Austria - la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è un organismo, al momento, non istituzionalizzato ma trova il suo fondamento nel verbale costitutivo del 15-16 gennaio 1981.

Per quanto concerne la disciplina costituzionale, una previsione esplicita sugli organismi di coordinamento tra le Regioni è richiamata dall’art. 117, comma 8 Cost. secondo cui: *“La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.”*.

Nel corso degli anni, soprattutto con la riforma di revisione del Titolo V della Costituzione, ha svolto un ruolo sempre più incisivo nel sistema multilivello delineato dalla Costituzione. Per questi motivi è presente, anche con attribuzioni di funzioni proprie, in oltre 150 provvedimenti statali sia di rango primario che regolamentare. A livello statistico, si evidenzia, poi, come nel primo decennio della sua costituzione, la Conferenza delle Regioni si è riunita 107 volte (gen. 1981 – gen. 1991) a fronte delle oltre 330 riunioni tenutesi nell’ultimo decennio (gen. 2011 – giu. 2021).

La grave situazione emergenziale degli ultimi tempi, poi, dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19, ha posto le basi per un incessante e proficuo dialogo interistituzionale tra Stato, Regioni ed enti locali, i quali hanno dovuto rispondere con misure eccezionali e hanno dovuto far ricorso a poteri straordinari necessari a superare una situazione talmente grave ed imprevedibile da mettere in pericolo la tenuta sociale ed economica del Paese. In questo contesto, il legislatore statale e quello regionale, secondo il perfetto canone della complementarità (più che di rigida separazione delle competenze) hanno gestito l’emergenza sia a livello centrale, per garantire l’uniformità e unitarietà della lotta al virus, con la conseguente attribuzione allo Stato delle funzioni adatte al raggiungimento dell’obiettivo, sia a livello territoriale, con l’attribuzione alle Regioni di specifiche misure per

rispondere efficacemente ai risvolti peculiari che l'epidemia ha avuto in zone circoscritte del territorio nazionale.

In questo quadro, è da rilevare che la proficua e incessante interlocuzione tra lo Stato e le Regioni non è avvenuta tra lo Stato e ogni singola Regione, ma tra lo Stato e il sistema delle Regioni, che ha trovato nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome un'eccellente sintesi e unità. Solo tenendo conto del 2020, si sono svolti 149 incontri politici che, sommati alle riunioni delle Conferenze, ammontano a 246 riunioni plenarie politiche: un numero molto elevato se lo si considera altresì al netto delle riunioni delle Commissioni e dei gruppi di lavoro politici preparatori.

Nel corso degli ultimi decenni, dunque, la Conferenza delle Regioni, indipendentemente dalla presenza di una rigida disciplina di organizzazione e funzionamento, ha interpretato il ruolo delicatissimo di composizione e mediazione politica fra interessi territoriali e nazionali, riconosciuto sia a livello politico che normativo, sarebbe necessaria e non più rinviabile una previsione esplicita della sua istituzionalizzazione, con il riconoscimento del ruolo fondamentale che svolge nell'interlocuzione tra il centro e le periferie della penisola.

In questo contesto, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel corso dei due incontri con il Presidente della Repubblica il 4 agosto 2020 e il 24 giugno 2021, avevano già sottolineato “l'esigenza di una nuova stagione politica in cui **l'esercizio dell'attività legislativa sia informato a logiche di intensa complementarità fra centro e periferia**” ed altresì “l'importanza di assicurare **centralità alle sedi della cooperazione interistituzionale e della concertazione tra i diversi livelli istituzionali, a partire dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, anche attraverso il riconoscimento costituzionale del “sistema delle Conferenze”, al fine di incrementarne l'incidenza nei procedimenti legislativi e decisionali con riguardo alle più rilevanti politiche pubbliche nazionali”. In quella stessa sede le Regioni si erano impegnate “a rafforzare la collaborazione in tutte le attività di loro comune interesse, valorizzando ulteriormente il ruolo e l'organizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, anche quale necessario contrappeso all'assenza di una Camera delle Regioni e delle autonomie”.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in quello stesso contesto, ha evidenziato nel proprio discorso che, accanto al ruolo delle Conferenze intergovernative, “**un ulteriore importante contributo di coordinamento orizzontale è quello offerto dalla Conferenza delle Regioni.**

*Come, a più riprese, ha ricordato la Corte costituzionale, il sistema delle Conferenze costituisce – in atto - l'unica sede per realizzare **il principio della leale collaborazione.***

La condizione attuale ha visto più volte la Conferenza delle Regioni sollecitare un riordino delle forme di raccordo tra Stato e autonomie territoriali, con specifiche proposte che meriterebbero di essere riprese.

*Si avverte la necessità di individuare, con maggiore precisione, sedi e procedure attraverso le quali **il principio di leale collaborazione, caposaldo della giurisprudenza costituzionale, possa divenire sempre di più la cifra dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali.***”

Ipotesi di inquadramento normativo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Legge ordinaria – proposta di emendamento

Similmente alle esperienze delle autorità amministrative indipendenti, l'istituzione della Conferenza potrebbe avvenire con legge ordinaria:

“Art. XXX”

“1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione ed in attuazione dell’art. 117, VIII comma, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi e intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e si coordinano nell’esercizio delle rispettive competenze e nelle relazioni istituzionali con Unione Europea, lo Stato e le Autonomie locali.

2. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, costituisce la sede principale di elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento di cui al comma 1. La Conferenza, in particolare:

- a) promuove iniziative e posizioni comuni ed esprime pareri su temi di interesse delle Regioni, al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni dell’Unione Europea;*
- b) svolge attività istruttoria rispetto agli atti posti all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata di cui al d.lgs. 281/1997;*
- c) promuove il raccordo con le associazioni rappresentative delle autonomie locali a livello nazionale;*
- d) promuove il raccordo tra le Regioni per la definizione di indirizzi condivisi e l’esercizio coordinato delle rispettive competenze.”*

Roma, 16 dicembre 2021

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI DDL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 (S 2448)

1. Payback 2019.....	2
2. Utilizzo quota riversamento Stato risorse lotta evasione per investimenti	2
3. Semplificazioni in materia di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico.....	2
VERSIONE 3.1.....	2
VERSIONE 3.2.....	3
4. Termine prescrizione contributi previdenziali	4
5. Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia	4
6. Qualità aria.....	5
7. Realizzazione investimenti per società elenco ISTAT	6
8. Zone logistiche semplificate (ZLS).....	7
9. Tassa automobilistica: termini di pagamento, identificazione del soggetto tenuto al pagamento, periodo di immatricolazione.....	10
10. Infrastrutture Olimpiadi invernali 2026.....	11
11. XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.....	11
12. Emendamenti Sisma 2012	12
1. Proroga dello stato di emergenza, delle connesse facoltà assunzionali di personale straordinario e riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL. al 31/12/2023 e rientro nel regime ordinario.....	12
2. Modalità di utilizzo delle risorse residue nelle contabilità speciali.	13
3. Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta.	13
4. Proroga al 31/12/2023 delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili	14
5. Proroga al 31/12/2023 della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012	15
6. Risorse per spese di funzionamento, per il completamento della ricostruzione pubblica ed altri interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012.....	16
13. Termini entrata in vigore aliquote ECOTASSA.....	17
14. Disciplina del cinque per mille.....	17
15. Celebrazioni del “Il Perugino”	18
16. Compensi dei componenti degli organi delle società a controllo pubblico con riguardo alle società regionali	19
17. Tesoriere	19
18. Accertamento esecutivo	21
19. Applicazione della ristrutturazione del debito ai prestiti obbligazionari	21

1. Payback 2019.

1. All'articolo 96, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: *«nonché al pagamento integrale da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2019 entro il 31 gennaio 2022, come certificato dall'AIFA entro il 10 febbraio 2022. I pagamenti effettuati a titolo di payback 2019 si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.»*

2. Utilizzo quota riversamento Stato risorse lotta evasione per investimenti

1. All'articolo 176 è aggiunto il seguente comma:

“2. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022.”

Relazione

L'art. 111, comma 2-octies, del D.L. 19/05/2020, n. 34 prevede che le risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.

L'emendamento prevede che la quota da restituire per l'anno 2022 non venga riversata e che sia compensata mediante riduzione del contributo per investimenti di cui al comma 134, articolo 1 della legge 145/2018. Allo stesso tempo per non ridurre gli investimenti e la crescita del Paese le Regioni si impegnano a stanziare risorse proprie pari alla quota che dovrebbe essere restituita allo Stato per investimenti con le medesime finalità e modalità previste dalla legge 145/2018 così da mantenere intatto il programma di investimenti previsto anche a favore dei comuni del proprio territorio.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica anzi la proposta prosegue nell'azione di riconvertire spesa corrente regionale in spesa di investimento.

3. Semplificazioni in materia di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico

VERSIONE 3.1

1. Dopo l'articolo 181 è aggiunto il seguente

“ Art. 181 bis (*Modifica alla legge 350/2003*)

Al comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) le partecipazioni azionarie, i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti, e le quote di fondi comuni di investimento che abbiano come finalità esclusiva la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del presente comma;”

Relazione:

La modifica alla lettera f), comma 18, dell’art. 3 della L. 350/2003 è volta ad ampliare le tipologie di investimento rilevanti ai sensi dell’articolo 119, sesto comma della Costituzione e, in quanto tali, finanziabili tramite indebitamento da parte dei soggetti di cui al comma 16 della medesima disposizione. Nello specifico viene inserita la fattispecie del fondo comune di investimento disciplinata dal D.lgs. 58/1998 (cosiddetto “Testo Unico della Finanza”), la quale rappresenta un ulteriore strumento attraverso cui è possibile promuovere interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, ivi compreso quello immobiliare, purché rientranti nelle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed i) della disposizione in argomento. Tale ambito di azione dei soggetti pubblici sta acquisendo un ruolo sempre maggiore anche nella prospettiva di rilanciare le attività produttive operanti nel tessuto socio-economico nazionale, sottoposto a numerose difficoltà a causa della crisi conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disposizione oggetto di modifica, nella sua attuale formulazione, non consentirebbe infatti l’inclusione degli apporti ai fondi comuni di investimento in quanto non dotati di soggettività giuridica e quindi non caratterizzati da un capitale in senso stretto, i quali costituiscono comunque un’attività finanziaria facente parte del patrimonio del singolo soggetto pubblico partecipante.

VERSIONE 3.2

Art. 181 bis (Modifica alla legge 350/2003)

Al comma 18 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunta la seguente lettera:

“j) le quote di fondi comuni di investimento che abbiano come finalità esclusiva la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del presente comma;”

Relazione:

L’integrazione della lettera j) al comma 18, dell’art. 3 della L. 350/2003 è volta ad ampliare le tipologie di investimento rilevanti ai sensi dell’articolo 119, sesto comma della Costituzione e, in quanto tali, finanziabili tramite indebitamento da parte dei soggetti di cui al comma 16 della medesima disposizione. Nello specifico viene inserita la fattispecie del fondo comune di investimento disciplinata dal D.lgs. 58/1998 (cosiddetto “Testo Unico della Finanza”), la quale rappresenta un ulteriore strumento attraverso cui è possibile promuovere interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, ivi compreso quello immobiliare, purché rientranti nelle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed i) della disposizione in argomento. Tale ambito di azione dei soggetti pubblici sta acquisendo un ruolo sempre maggiore anche nella prospettiva di rilanciare le attività produttive operanti nel tessuto socio-economico nazionale, sottoposto a numerose difficoltà a causa della crisi conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disposizione oggetto di modifica, nella sua attuale formulazione, non consentirebbe infatti l’inclusione degli apporti ai fondi comuni di investimento in quanto non dotati di soggettività giuridica e quindi non caratterizzati da un capitale in senso stretto, i quali costituiscono comunque un’attività finanziaria facente parte del patrimonio del singolo soggetto pubblico partecipante.

4. Termine prescrizione contributi previdenziali

Dopo l'articolo 184 è aggiunto il seguente:

“Art. 184 bis (Proroga termini prescrizione ricognizione contributi previdenziali)

1. All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sostituire le parole: “31 dicembre 2015” con le seguenti: “31 dicembre 2017”.

Relazione

Il differimento del termine favorisce la ricognizione in corso per eventuali sistemazioni previdenziali, con particolare riferimento ai termini di prescrizione.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

5. Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia

1. All'articolo 146 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole “di Imola,” aggiungere “e del Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'autodromo di Monza,”; la parola “riveste” è sostituita con “rivestono”;
 - b) al comma 2 le parole “di 5 milioni di euro” sono sostituite con “10 milioni di euro”;
 - c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“3. Al fine di sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, è assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026.”
2. Agli oneri del comma 1, lett.b) pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e del comma 1, lett.c) pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 9 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 11 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 146 è sostituita con “Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia”

Relazione

L'emendamento prevede un contributo per ACI anche per l'organizzazione e la gestione della manifestazione del Gran Premio d'Italia a Monza. Il Gran Premio d'Italia, quale prova del Campionato del Mondo di Formula 1, rappresenta elemento di promozione turistica e di rilevante indotto economico per il Paese: lo svolgimento della gara coinvolge migliaia di persone a livello internazionale rappresentate dai concorrenti alla gara, staff operativo delle squadre, personale tecnico delle aziende coinvolte, personale impiegato dall'organizzatore e dal pubblico di appassionati provenienti da tutto il mondo stimato in circa 130.000 presenze annue (precovid); la manifestazione è di carattere mondiale; secondo la Camera di Commercio di Monza e Brianza la sola accoglienza

turistica produce un volume di affari di circa 30 milioni di euro. L'evento è a tutti gli effetti un volano per l'economia del Paese e del territorio.

Inoltre, è previsto uno specifico contributo per gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza

6. Qualità aria

1. All'articolo 155 è aggiunto il seguente comma:

“2. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14 - ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono incrementate di 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.”

Conseguentemente:

- a) *la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 155 della presente legge è ridotta di 20 milioni per il 2023, di 40 milioni di euro nel 2024, di 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035;*
- b) *la rubrica dell'articolo 155 è sostituita dalla seguente “Attuazione del programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico”.*

Relazione

L'emendamento prevede che una quota del 40% delle risorse stanziata nel *fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico*, quota calcolata in proporzione alla popolazione residente nelle Regioni del Bacino del Po, sia destinata a rifinanziare il fondo dell'articolo 30, comma 14 - ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 per gli interventi volti all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella medesima area prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

L'emendamento mira ad accelerare la spesa in quanto interventi e piani sono già stati definiti con Accordo fra Ministero della Transizione ecologica e le Regioni interessate al contrario di quanto prevede l'articolo 155 che indica la necessità prima di appositi decreti per le modalità e criteri di utilizzo del fondo quindi anche di specifici *“bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico”*.

Anche la relazione illustrativa del ddl in esame evidenzia che per la procedura di infrazione aperta del «Bacino del Po», **«il 10 novembre 2020, è già stata adottata una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea** (procedura di infrazione 2014/2147 - Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani). Nel caso in cui la Commissione Europea decidesse di proseguire con la procedura ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) il nostro Paese rischierebbe di dover pagare sanzioni economiche molto ingenti Tale direttiva assegna

*infatti all'Italia importanti impegni di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti, tra cui il materiale particolato e l'ammoniaca (riduzioni da applicare a partire dal 2020, **con obiettivi finali fissati al 2030**), con l'obbligo di predisporre ed attuare, a tal fine, un programma nazionale di misure.*

Si richiama la necessità di far fronte alla sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE che ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti relativi ai valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10 e per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limiti.

Il superamento dei limiti è tuttora in corso.

Si ricordano l'impegno del Parlamento nella risoluzione del Senato (6 – 00188) n.1 – 27 aprile 2021 in relazione all'approvazione del PNRR che considera parte integrante anche le risoluzioni precedenti in particolare la (6 – 00181), n.3 del Senato che approva tra l'altro il parere della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati del 23 marzo 2021, che ha rimarcato l'importanza *“di assumere le opportune iniziative dirette alla riduzione dell'inquinamento dell'aria e del particolato atmosferico dell'area del Bacino Padano.”* oltretutto la volontà espressa nella risoluzione alla NADEF21 di proseguire nell'attuazione del *Green New Deal*, finalizzate a favorire la transizione ecologica, energetica.

Nel caso in cui le iniziative in essere non produrranno miglioramenti rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria che si stima nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro (supponendo un rientro nei limiti nel 2030).

I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che qualora si dovesse giungere alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria.

7. Realizzazione investimenti per società elenco ISTAT

1. All'articolo 138 è aggiunto il seguente comma:

“3. Al fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari delle società individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui al comma 591, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2022 e 2023.”

Relazione

Le società nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm sono soggette al rispetto degli obblighi di riduzione della spesa scaturenti e il rispetto di tutti gli adempimenti, anche organizzativi, previsti dalle suddette norme.

In particolare, le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 591 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dispongono che, con decorrenza dall'anno 2020, i soggetti interessati non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Di contro, il comma 593 della medesima norma chiarisce che il superamento del limite

delle spese per acquisto di beni e servizi - di cui al comma 591 - è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi conseguiti in ciascun esercizio rispetto a quello conseguito nell'esercizio 2018.

Nel contesto della crisi pandemica in corso, è necessario segnalare che il comma 593 è inapplicabile causa drastica riduzione dei ricavi mentre alcuni costi sono incompressibili e non necessariamente correlabili ai ricavi, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti da Convenzione di Concessione. D'altro canto, se i Piani Economici Finanziari delle predette società prevedono investimenti importanti anche correlati a spese relative a beni e servizi ove la norma non venisse sospesa ci sarà un impatto negativo sulla crescita in concomitanza con gli investimenti medesimi.

8. Zone logistiche semplificate (ZLS)

1. Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

“Art. 13 bis (Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone logistiche semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 205/2017)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:

“65.1. Fermo restando quanto previsto dai commi da 62 a 65 per l'istituzione della Zona logistica semplificata nelle aree portuali delle Regioni più sviluppate, nelle suddette Regioni possono essere istituite ulteriori Zone logistiche semplificate:

a) nelle aree confinanti con Paesi extra-UE, al fine di favorire l'insediamento di aziende che svolgono attività di impresa nonché per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione;

b) nelle aree interne, con particolare riguardo alle aree montane, individuate in attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale.

65.2. Nelle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano le agevolazioni e semplificazioni previste all'articolo 5, commi 1, lettere a), a bis), a quater), 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge n. 91/2017. Ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali possono essere individuati attraverso la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra la Regione proponente e le amministrazioni statali e locali interessate, ai sensi della lettera a quinquies) del comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 91/2017.

65.3. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 63 e 65.”;

b) dopo il comma 65 bis è inserito il seguente:

“65 bis 1. Agli oneri derivanti dal comma 65.2, valutati in 40 negli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”

Relazione illustrativa

Con il presente emendamento si interviene sulla legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) per superare i limiti previsti dalla legislazione vigente all'istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) nelle Regioni più sviluppate, come individuate dalla normativa europea, ossia con PIL pro capite > 90 % media UE. A tal fine si propone, anzitutto, di rimuovere il limite massimo di una ZLS per Regione, stabilito dall'art. 1, comma 62, della L. 205/2017 in relazione alle aree portuali, in analogia alla disciplina sulle Zone Economiche Speciali (ZES) per le quali non sono previsti limiti massimi di istituzione.

Al fine di consentirne l'istituzione oltre che nelle aree portuali (come già consentito) anche:

- nelle aree confinanti con Paesi extra-UE;
- nelle aree interne, con particolare riguardo alle aree montane.

Si ritiene, infatti, che anche tali ulteriori aree presentino peculiarità tali da giustificare l'applicazione di speciali condizioni volte ad attrarre gli investimenti e a favorirne, così, lo sviluppo produttivo ed occupazionale. Nello specifico:

- le aree collocate in prossimità del confine con Paesi extra-UE necessitano di interventi di rilancio del tessuto economico e produttivo diretti a fronteggiare la crisi del commercio e dell'imprenditoria causata, in buona parte, da crescenti fenomeni di delocalizzazione;
- le aree interne, in particolare montane, individuate in attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), necessitano di interventi volti a ridurre il divario socioeconomico esistente con gli altri territori e a contrastarne lo spopolamento, perseguendo uno sviluppo sostenibile ed assicurando l'ottimale erogazione di servizi a favore delle rispettive comunità.

La possibilità di istituire ZLS anche nelle aree confinanti con Paesi extra-UE e nelle aree interne (*cfr. comma 65.1*), permetterà di applicare alle imprese ivi operanti (sia nuove imprese sia imprese già esistenti) importanti misure di semplificazione nonché benefici fiscali (questi ultimi nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato) già previsti dalla legislazione vigente per le ZES nelle Regioni del Mezzogiorno e le ZLS nelle aree portuali delle Regioni del Centro-Nord (*cfr. comma 65.2*).

Si tratta, in particolare:

- della misura acceleratoria consistente nella riduzione di un terzo dei termini procedurali [ad es. i termini di cui articoli 2 e 19 della legge 241/1990, di cui al d.lgs. n. 152/2006 in materia di VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata); di cui al D.P.R. n. 59/2013 in materia di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale); di cui al d.lgs. n. 42/2004, del D.P.R. n. 31/2017, in materia di autorizzazione paesaggistica; di cui al D.P.R. n. 380/2001, in materia edilizia)], nonché dello svolgimento della conferenza di servizi decisoria in modalità semplificata (c.d. asincrona), con riduzione dei relativi termini alla metà (*in forza del rinvio all'art. 5, co. 1, lettere a) e a bis, del D.L. 91/2017*);
- della possibilità per le imprese che effettuano investimenti all'interno della ZLS di utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (in forza del rinvio all'art. 5, co. 2, del D.L. 91/2017). Tale agevolazione, al pari di quanto già previsto per le ZLS nelle aree portuali delle Regioni più sviluppate, vale solo per le zone ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3), lettera c), del TFUE, che sancisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune Regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Si tratta, in sostanza, delle "zone c" identificate sulla base dei criteri stabiliti dal punto 7.3 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale della Commissione UE, nelle quali sono altresì ammissibili ulteriori agevolazioni (es. sovvenzioni dirette) nei limiti dell'intensità di aiuto consentita dai citati orientamenti; quindi per tali zone, una volta approvata la nuova mappatura per l'Italia, sarebbe possibile utilizzare,

con le debite differenze sulle intensità di aiuto massime concesse dalla disciplina europea, le possibilità per lo Stato e per le Regioni di aiuti da notificare ai sensi di tali orientamenti o da comunicare in esenzione da notifica ai sensi del Reg. UE 651/2014 e ss.mm.;

- della previsione secondo cui per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al suddetto credito di imposta, gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, co. 7, del D.P.R. n. 380/2001, sono realizzati entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza ai gestori dei servizi di pubblica utilità, con applicazione, in caso di inosservanza del termine, della disciplina sul diritto all'indennizzo per mero ritardo, oltre all'eventuale risarcimento per danno ingiusto, di cui all'art. 2 bis della L. 241/90 (*in forza del rinvio all'art. 5, co. 2 bis, del D.L. 91/2017*);
- della facoltà di individuare, attraverso la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra la Regione proponente e le amministrazioni statali e locali interessate, ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali.

Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni sono le stesse già previste per le attuali ZES e ZLS (*cfr. rinvio all'art. 5, commi 3 e 4, del D.L. 91/2017*), con la conseguenza che:

- le imprese devono mantenere le attività nella ZLS per almeno sette anni successivi al completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, ed inoltre non devono trovarsi in stato di liquidazione o di scioglimento;
- l'agevolazione concernente il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, in particolare, di quanto disposto dall'art. 14, che individua le condizioni che rendono le misure di aiuto agli investimenti a finalità regionale compatibili con il mercato interno.

Anche per le nuove ZLS di cui al comma 65.1 si prevede l'istituzione di un'apposita Cabina di regia, presieduta dall'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, con compiti di verifica e monitoraggio degli interventi nelle suddette ZLS sulla base dei dati raccolti dall'Agenzia per la coesione territoriale che, a sua volta, effettua il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi con cadenza almeno semestrale (*cfr. rinvio all'art. 5, comma 1, lettera a quater) e comma 6, del D.L. 91/2017*).

Quanto, infine, alle modalità istitutive delle ZLS oggetto della presente proposta di legge, trova applicazione la disciplina già prevista per l'istituzione delle ZLS nelle aree portuali delle Regioni "più sviluppate" (che a sua volta rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni relative all'istituzione delle ZES nelle Regioni "meno sviluppate" e "in transizione"). Ciò comporta che anche le nuove ZLS dovranno essere istituite con DPCM, sulla base di una proposta presentata dalla Regione interessata, corredata da uno specifico piano di sviluppo strategico e che le stesse avranno una durata massima di sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni (*cfr. comma 65.3*).

La disposizione di cui al nuovo comma 65 bis 1 è volta a dare copertura finanziaria alla presente proposta legislativa.

Relazione tecnica

La disposizione del comma 65 bis 1 valuta gli oneri derivanti dalle misure di cui al comma 65.2 in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024 e ne prevede la copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027.

9. Tassa automobilistica: termini di pagamento, identificazione del soggetto tenuto al pagamento, periodo di immatricolazione

1. Dopo l'articolo 181 è aggiunto il seguente:

“Articolo 181 bis. Disposizioni in materia di tassa automobilistica

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole *“alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463”* sono sostituite dalle parole *“al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta”*;
- b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: *“La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463”. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile”*.

Relazione

La normativa nazionale dispone che sono tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli (art. 4 della legge 16.05.1970, n. 281; decreto-legge 953/1982, articolo 5; comma 32; art. 7 L. 99/2009).

L'emendamento prevede che siano tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, al primo giorno utile per il pagamento, risultano essere proprietari (etc.) del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Questa formulazione della norma mira ad offrire una serie di guadagni in termini di certezza nell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, di chiarezza nei profili di riparto territoriale del gettito, nonché finalizzata a mitigare taluni profili critici sotto il profilo gestionale che talvolta ricadono anche sul contribuente.

L'applicazione di tale disciplina, in modo uniforme sul territorio nazionale, evidenzia la necessità di specificare che il soggetto tenuto al pagamento è l'ultimo proprietario (etc.) del primo giorno. Infatti, soprattutto nei casi di noleggio senza conducente, il primo proprietario del primo giorno è la società che, nella medesima giornata, è tenuta ad effettuare le necessarie comunicazioni agli archivi di

competenza con l'ovvia conseguenza che nel medesimo giorno si verificherebbe una variazione di soggetto obbligato.

Si rileva, inoltre, che questo intervento normativo potrebbe avere maggior razionalità se accompagnato dall'introduzione del principio della cd "mensilizzazione" della tassa.

Un intervento di questo tipo favorirebbe, infatti, una più semplice individuazione del soggetto passivo e una maggiore accuratezza nell'attribuzione gettito effettivamente spettante ad ogni singola Regione in base all'effettiva territorialità della base imponibile.

ACI ha già fornito per le vie brevi un parere favorevole su una ipotesi normativa di convergenza al primo giorno utile per il pagamento

Inoltre, attualmente, in base alla normativa nazionale di riferimento, il pagamento va effettuato entro la fine del mese in cui la vettura è immatricolata. Se, invece, la vettura è immatricolata negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa può essere pagata entro la fine del mese successivo.

State l'eccessività esiguità del termine decadale ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti ai sensi di legge, l'emendamento propone di differire il termine di pagamento della tassa auto entro la fine del mese successivo a quello di immatricolazione.

Per consentire gli adeguamenti necessari, tenuto anche conto anche dei tempi e costi di intervento per entrambe le modifiche la norma ha decorrenza a partire dal 01 gennaio 2023

10. Infrastrutture Olimpiadi invernali 2026

1. Dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

“Art.147 bis (Olimpiadi invernali 2026 Milano – Cortina)

1. Il finanziamento di cui al comma 18, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, di 25 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 134 del presente disegno di legge per 35 milioni di euro per l'anno 2024, per 45 milioni di euro per l'anno 2025 e per 10 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione degli interventi di competenza di RFI e sulle risorse del comma 1, dell'articolo 135 del presente disegno di legge per 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per 30 milioni di euro per l'anno 2025 e per 10 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione degli interventi di competenza di ANAS.

Relazione

Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità. Rimangono invariate le modalità di attribuzione delle risorse.

All'onere si provvede mediante riduzione delle risorse del contratto di programma di RFI e ANAS, peraltro per quanto riguarda ANAS convertendo spesa corrente in spesa di investimento.

11. XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono destinati 200 milioni di euro in favore del relativo Comitato Organizzatore per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti nonché per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi previsti nel programma di azione redatto dal Comitato Organizzatore di concerto con il Comune di Taranto e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia.

2. Agli oneri di cui al comma 1-ter, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022».

12. Emendamenti Sisma 2012

1. Proroga dello stato di emergenza, delle connesse facoltà assunzionali di personale straordinario e riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL. al 31/12/2023 e rientro nel regime ordinario.

1. All'art. 149 del ddl *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel primo periodo, le parole: *“al 31 dicembre 2022”* sono sostituite con le parole: *“al 31 dicembre 2023”*;
 - b) nel secondo periodo, le parole: *“sino all'anno 2022”* sono sostituite con le parole: *“sino all'anno 2023”* e dopo le parole: *“per l'anno 2022”* sono aggiunte le parole: *“e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023”*;
 - c) nel terzo periodo, dopo le parole: *“per l'anno 2022”* sono aggiunte le parole: *“e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023.”*;
 - d) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: *“Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.”*;
 - e) nel quarto periodo, le parole: *“<<al 31 dicembre 2022>>”* sono sostituite con le parole: *“<<al 31 dicembre 2023>>”*; le parole: *“di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”* sono sostituite con le parole: *“di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023>>”*;
 - f) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: *“Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.”*.
2. All'art. 149 del ddl *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018. n. 1;

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al primo periodo, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.”

Relazione

Nonostante l'importante mole di lavoro già svolta e le attività portate alla quasi completa ricostruzione degli immobili privati e un buono stato di avanzamento della ricostruzione pubblica, restano ancora aperte numerose questioni da risolvere prima di poter prevedere un passaggio in ordinaria che permetta di non creare criticità o impedimenti.

Stanti le evidenti difficoltà avute dal 2020 a causa dell'emergenza sanitaria che, oltre ad aver rallentato il processo di ricostruzione in atto, non ha permesso di lavorare per costruire gli strumenti utili al passaggio ad una gestione ordinaria, si chiede di poter usufruire anche dopo il 31 dicembre 2022 (attuale scadenza dello stato di emergenza prevista all'art. 149 del ddl bilancio 2022) delle condizioni di autonomia e gestione straordinaria e pertanto prorogare lo stato di emergenza, le connesse facoltà assunzionali di personale straordinario e la possibilità di riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL. fino al 31 dicembre 2023. L'attuale previsione della proroga dello stato d'emergenza sino al termine del 31.12.2022 potrebbe risultare non sufficiente a garantire il tempo necessario al completamento del processo di ricostruzione, oltre che non consentirebbe di operare in un contesto di maggiore stabilità.

Alla scadenza dello stato di emergenza si prevede il passaggio alla gestione ordinaria ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice di protezione civile) che dettaglia le modalità operative per la chiusura dell'emergenza, regola l'emanazione delle ultime ordinanze commissariali e la gestione delle somme residue delle contabilità speciale. La norma prevede, inoltre, una proroga speciale, affidando ai Presidenti di Regione la gestione delle contabilità speciali per un periodo non superiore a 24 mesi, in coerenza con le previsioni del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 relative alla fase emergenziale.

NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

2. Modalità di utilizzo delle risorse residue nelle contabilità speciali.

1. All'articolo 149 è aggiunto il 3 bis:

“3 bis. Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74/2012, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione.”

Relazione

Nell'ambito della gestione delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, assegnate ai Commissari delegati sulle apposite contabilità speciali aperte ed agli stessi intestate, ai fini di un più celere e proficuo completamento delle attività di ricostruzione, si ravvisa l'opportunità di prevedere la possibilità di utilizzo delle medesime risorse anche per tipologie di interventi differenti da quelle per cui originariamente stanziare.

3. Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta.

All'articolo 149 sono aggiunti i seguenti commi:

“16 bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole “di cui al comma 1, lettera a),” sono aggiunte le seguenti parole: “c) e d),”.

16 ter. Al comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

1. dopo le parole “lettere a), b)” sono aggiunte le seguenti parole: “, c) e d),”;

2. dopo le parole “*prodotti agricoli e alimentari,*” sono aggiunte le parole “*nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,*”.

Relazione

Gli interventi su edifici di interesse storico-architettonico di proprietà privata e su edifici destinati ad attività senza scopo di lucro sono attualmente finanziati dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012. In coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata, con tale proposta emendativa andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall'art. 3bis del decreto-legge 95/2012, che dispone di adeguata capienza e che pertanto permetterebbe l'avvio di numerosi cantieri. Connesso al medesimo fine è il corrispondente adeguamento della previsione di cui al d.l. 74/2012 relativa all'utilizzo di contratti privatistici per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata di beni oggetto di vincolo diretto del MIBACT.

Tale norma non comporterebbe effetti ulteriori sui saldi di finanza pubblica, rientrando l'attuazione della stessa nell'ambito del limite massimo di risorse pari a 6.000 milioni di euro, già previste al comma 1 dell'art. 3-bis d.l. 95/2012.

Nel contempo, per far fronte alla situazione emergenziale derivata dalla diffusione del virus Covid-19, la stessa assicurerebbe maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini.

4. Proroga al 31/12/2023 delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili

Dopo l'art. 149 è aggiunto il seguente:

Art. 149 bis (Proroga al 31/12/2023 delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)

1. Per i comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Relazione

Fino all'anno 2021 è stata garantita la possibilità, per i privati proprietari di immobili resi inagibili dal terremoto, di non versare l'*Imposta Municipale Unica* per detti edifici e di rimborsare ai Comuni il mancato gettito tramite fondi statali.

La previsione andrebbe pertanto prorogata in coerenza con la richiesta di proroga del termine dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2023.

Si specifica che per l'Emilia-Romagna la norma proposta si applicherebbe ai soli comuni rimasti nel cratere in quanto, con l'ordinanza commissariale n. 8 del 17 marzo 2021, il Commissario dell'Emilia-Romagna ha individuato il nuovo perimetro dei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 portandoli dai precedenti 30 (già dimezzati con la precedente ordinanza n. 34 del 28 dicembre 2017) agli attuali 15.

Gli oneri derivanti dalla norma, comprensivi della quota Stato e della quota Comuni sono complessivamente stimati in 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

5. Proroga al 31/12/2023 della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012

Dopo l'art. 149 è aggiunto il seguente:

Art. 149 bis . (Proroga al 31/12/2023 della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Relazione

La norma proposta ha la finalità di garantire la continuità di una forma di sostegno già in essere nei confronti delle popolazioni e degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012, mediante proroga al 2023 della dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., al netto di sanzioni ed interessi.

Al fine di consentire il graduale ritorno al regime ordinario, il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permetterebbe di liberare i bilanci comunali dal caricamento dei derivanti oneri, consentendo all'Ente locale di avere una maggiore liquidità disponibile per realizzare attività resesi necessarie a seguito

del sisma, ma non finanziate con gli specifici fondi per la ricostruzione di cui al D.L. n.74/2012, pur essendo complementari a queste ultime.

Si specifica che per l'Emilia-Romagna la norma proposta si applicherebbe ai soli comuni rimasti nel cratere che non abbiano già usufruito della rinegoziazione dei mutui offerta da CDDPP in quanto, con l'ordinanza commissariale n. 8 del 17 marzo 2021, il Commissario dell'Emilia-Romagna ha individuato il nuovo perimetro dei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 portandoli dai precedenti 30 (già dimezzati con la precedente ordinanza n. 34 del 28 dicembre 2017) agli attuali 15.

6. Risorse per spese di funzionamento, per il completamento della ricostruzione pubblica ed altri interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012.

Dopo l'art. 149 è aggiunto il seguente:

Art. 149 bis (Risorse per spese di funzionamento, per il completamento della ricostruzione pubblica ed altri interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n.122, è incrementato di 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.
2. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, sono autorizzati 144 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Relazione

Al fine di poter completare le fasi della ricostruzione e accompagnare il processo di ritorno alla normalità della aree terremotate, è necessario garantire fino al termine dello stato di emergenza, per il quale richiesta la proroga al 31.12.2023, le risorse per il funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento degli applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. INVITALIA, ART-ER).

Altresì, per il completamento del processo di ricostruzione pubblica afferente ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alla luce della gestione dei costi connessi ai singoli interventi, nonché del relativo incremento dei prezzi conseguenti anche alla pandemia da Covid-19, rispetto alla stima effettuata nell'ambito della programmazione del 2014 risultano necessari ulteriori 144 milioni di euro.

Al reperimento delle suddette risorse per spese di funzionamento e per il completamento della ricostruzione pubblica, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis c. 6 del d.l. 95/2012, conv. in legge 135/2012.

13. Termini entrata in vigore aliquote ECOTASSA

1. Dopo l'articolo 192 è inserito il seguente:

“Articolo 192 bis Disposizioni in materia di termini modifiche di aliquote per il Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi)

“1. All'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole “L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo” sono sostituite dalle seguenti:

“L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo”

b) al secondo periodo le parole “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”.

Relazione

La proposta emendativa si rende opportuna per eliminare il rischio di contenzioso relativo alle modifiche di aliquote per il Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, di seguito Ecotassa, generalmente stabilite dalle Regioni in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio.

La sessione di bilancio con la quale viene approvata la legge di assestamento viene prevista, generalmente, nell'ultima settimana del mese di luglio. Seppure l'approvazione della stessa avviene in Aula entro il 31 luglio, termine ultimo per la modifica delle aliquote dell'Ecotassa a valere sul successivo anno, la pubblicazione sul bollettino ufficiale e la conseguente entrata in vigore avvengono nei giorni successivi a tale data. Questa consuetudine ha spinto il MEF ad osservare le leggi regionali rispondenti a tale sequenza temporale, sottoponendo all'attenzione delle Regioni il rischio che gli effetti della manovrabilità fiscale potessero produrre effetti dal secondo anno successivo a quello di approvazione della legge di assestamento.

Al fine di eliminare tale rischio si propone di spostare tale termine (intendendosi, al riguardo, quello di entrata in vigore della legge regionale contenente la previsione in tema di ecotassa) al 30 settembre, nel rispetto e in allineamento all'art. 3 dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000) che stabilisce che in nessun caso, le disposizioni tributarie possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. La proposta emendativa non comporta riflessi finanziari per lo Stato e per le Regioni trattandosi di norma meramente ordinamentale.

14. Disciplina del cinque per mille

1. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

“Art. 7-bis: (Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 17 Luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 3-7-2017 n. 111 "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106., dopo la lettera e) viene aggiunta la seguente:
"e bis) sostegno delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza di cui alla L. n. 6972 del 17/07/1890."."

Relazione

L'emendamento proposto interviene nel d.lgs. 111/2017 estendendo l'ambito di applicazione soggettivo: in particolare vengono menzionate le Ipab tra i soggetti cui il contribuente può destinare il cinque per mille dell'IRPEF.

15. Celebrazioni del "Il Perugino"

Art.____ (Celebrazioni del pittore Pietro Vannucci detto "Il Perugino")

1. Ai fini della salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, nell'ambito della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, è istituito nello Stato di Previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con una dotazione di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le celebrazioni del quinto centenario della morte del pittore Pietro Vannucci detto "Il Perugino". Il fondo è destinato al finanziamento di un programma di celebrazioni mediante attività di promozione e diffusione in Italia e all'estero della figura e delle opere del Perugino attraverso iniziative formative, editoriali, espositive e manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche.
2. Al fine delle celebrazioni di cui al comma 1, è istituito, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato nazionale con il compito di individuare, valutare ed approvare le iniziative in Italia e all'estero, per le medesime celebrazioni, da inserire nel programma e le proposte presentate dalle amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti, istituzioni, fondazioni ed organismi pubblici o privati.
3. Il Comitato di cui al comma precedente è composto dal Ministro della Cultura o da un suo delegato, dal Direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria o suo delegato, da un rappresentante della Regione Umbria, del Comune di Perugia, del Comune di Città della Pieve, dell'Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, da tre esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Pietro Vannucci. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

Relazione

Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come Pietro Perugino, "Il Perugino" o il "divin pittore", nato a Città della Pieve nel 1448 e morto nel 1523, è stato per un paio di decenni il più noto e influente pittore italiano del suo tempo. La sua attività tra Roma, Firenze e Perugia gli diede una fama e un prestigio tale da segnare il gusto di un'intera epoca ed essere considerato uno tra i maggiori protagonisti dell'arte rinascimentale italiana. Il suo allievo più famoso fu Raffaello. Famose le sue opere anche nella Cappella Sistina. Molte delle sue opere sono emigrate in Francia durante la stagione napoleonica.

Nel 2023 ricorre il quinto centenario della sua morte. Con l'emendamento proposto si ritiene di inserire tale evento tra quelli meritevoli di essere inseriti nell'ambito delle attività di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di valorizzazione del patrimonio artistico e

storico della nazione. Le iniziative volte a celebrare e diffondere l'opera di uno dei maestri d'arte più importanti del nostro Paese sia in Italia che all'estero saranno inserite in un adeguato programma predisposto da un Comitato nazionale composto da rappresentanti istituzionali e da esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza delle opere del pittore. Per tali finalità si propone di istituire un Fondo da destinare al finanziamento delle iniziative inserite nel Programma e di quelle proposte anche da altre amministrazioni, enti, istituzioni, fondazioni ed organismi pubblici o privati. La proposta di emendamento prevede uno stanziamento nel 2022 e nel 2023, per consentire la predisposizione del Programma e la pianificazione e organizzazione delle iniziative da realizzare nel 2023.

16. Compensi dei componenti degli organi delle società a controllo pubblico con riguardo alle società regionali

1. Dopo l'articolo 181 è inserito il seguente:

“Art. 181 bis (Compensi dei componenti degli organi delle società a controllo pubblico con riguardo alle società regionali)”

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sono apportate le seguenti modificazioni

- a) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per le società controllate dalle Regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”;
- b) al comma 7 le parole “Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6”.

Relazione

La modifica proposta consente di superare lo stallo che si è creato nell'attuazione della normativa in materia di limite ai compensi dei componenti degli organi e del personale delle società a controllo pubblico con riguardo alle società regionali. Le Regioni, infatti, potranno adottare una disciplina che rimarrà rispettosa dei criteri introdotti dal legislatore nazionale, ma che consentirà la loro esplicitazione e applicazione concreta; è, inoltre, stata inserita una clausola di cedevolezza, di modo che venga applicata la disciplina statale, non appena sarà emanata.

Ciò consentirà di superare il criterio del costo storico ancorato all'annualità del 2013 - previsto al comma 7 come transitorio e dunque residuale, ma che mantiene il carattere di ordinarietà da ben ormai quasi cinque anni (oltre a quelli in cui già era in vigore il D.L. 95/2012) -, criterio che spesso crea difficoltà applicative e iniquità. La modifica non comporta oneri per la finanza pubblica.

17. Tesoriere

1. Dopo l'articolo 181 è inserito il seguente:

“Articolo 181 bis (Aggiornamento regole per il Tesoriere per le Regioni e Province autonome)”

1. L'art. 51, comma 9, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, è abrogato a decorrere dall'esercizio 2022.

2. Il primo capoverso del punto 8.9 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante *“principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”* è abrogato a decorrere dall'esercizio 2022.
3. Il punto 8.10 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante *“principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”* è sostituito, a decorrere dall'esercizio 2022, dal seguente:
*“8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato.”*
4. Al punto 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante *“principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”* sono abrogati, a decorrere dall'esercizio 2022, i seguenti capoversi:
*“9.1 A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.
(...)
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta e' trasmessa al tesoriere.”*

Relazione

Si adegua il regime del tesoriere delle Regioni e delle Province autonome a quello degli enti locali a decorrere dall'esercizio 2022.

Gli EELL, già con l'art. 57, comma 2-quater, del d.l. 124/2019, hanno abrogato i commi 1 e 3 dell'articolo 216 del TUEL, con cui si prevedeva l'obbligo dei tesoriери degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, sopprimendo le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere.

Sempre a vantaggio esclusivo degli EELL, nell'ottica di un'ulteriore semplificazione, con l'art. 52, comma 1, del d.l. 104/2020 sono stati abrogati i commi 4 e 6 dell'art. 163 e il comma 9-bis dell'art. 175 del TUEL.

L'art. 163 del TUEL riguardava l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria e disponeva che all'avvio gli EELL dovessero trasmettere al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio, o la gestione provvisoria, previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Il comma 9-bis dell'art. 175, invece, continuava a imporre di trasmettere al tesoriere le variazioni di bilancio.

In sostanza, il tesoriere degli EELL, pur restando un agente contabile, riduce il suo ruolo a mero “cassiere”.

Del resto, il comma 4 dell’art. 10 D.Lgs. 118/2011, recante Bilanci di previsione finanziari, è già stato modificato, limitando gli adempimenti degli EELL (ma anche, *de facto*, alle Regioni), ai soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari (Allegato 8, che gli EELL devono trasmettere al tesoriere).

Senza gli emendamenti proposti, invece, le Regioni rimarrebbero soggette ad un regime diverso, assolutamente meno semplificato, ingenerando nei tesorieri una certa confusione fra il loro ruolo con gli EELL e con le Regioni.

18. Accertamento esecutivo

1. All'art. 1, comma 784, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ” Le Regioni possono, nell’ambito della propria autonomia legislativa, recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui ai commi da 785 a 814.”

Relazione

I commi 784 e segg. dell’art. 1 della legge 190/2019 dettano una serie di disposizioni tese a favorire la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti locali.

La proposta di modifica del comma 784 si propone di consentire alle Regioni di prevedere, con legge regionale, l’applicabilità di tali norme, rendendo, in particolare, possibile anche a questi enti l’emissione di avvisi di accertamento o di altri atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, aventi direttamente efficacia di titolo esecutivo.

A tal fine si propone la modifica del comma 784, che definisce l’ambito di applicazione della disciplina dettata dai successivi commi da 785 ad 814, prevedendo, a chiusura del comma, un ulteriore periodo che preveda la possibilità per le Regioni di esercitare tale facoltà sulla base della legge statale. La principale innovazione sarebbe costituita dalla possibilità per le Regioni di emettere avvisi di accertamento od altri atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, aventi direttamente efficacia di titolo esecutivo.

19. Applicazione della ristrutturazione del debito ai prestiti obbligazionari

1. Dopo l’art. 181 è aggiunto il seguente:

“Articolo 181-bis (Applicazione della ristrutturazione del debito ai prestiti obbligazionari)

1. Al comma 2, dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2002) è aggiunto il seguente periodo:

“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prestiti obbligazionari”. ”

Relazione

L’articolo 41, della legge n. 448/2001 prevede che gli enti pubblici, tra cui le Regioni, possono prevedere la conversione o rinegoziazione di propri mutui contratti successivamente al 31/12/1996,

purché *“in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi”*.

La disposizione permette agli enti destinatari di rinegoziare il debito con modalità tali da garantire ex ante gli esiti della ristrutturazione e medesimi, comportando minori oneri *“attualizzati”* a carico degli enti.

Nella prassi amministrativa, sebbene l'art. 41 faccia riferimento ai mutui, la relativa disciplina è stata pacificamente estesa anche alla rinegoziazione di prestiti obbligazionari, in quanto il principio di *“convenienza economica”* è in grado di garantire l'esito di operazioni di ristrutturazione anche di tale tipologia di debito e anche perché nell'ordinamento non si rinviene alcuna norma impeditiva in tal senso.

Allo scopo di chiarire e codificare definitivamente tali prassi, appare opportuno proporre un intervento legislativo finalizzato a precisare esplicitamente che il comma 2, dell'articolo 41 della legge n. 448/2001 si applica anche al debito obbligazionario.

Roma, 16 dicembre 2021

ALLEGATO 3

EMENDAMENTI FORMULATI DALLE COMMISSIONI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME AL DISEGNO DI LEGGE “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 (S 2448)

AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI	3
1. Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche	3
2. Semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	4
3. Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia	4
4. Differimento termini eventi sismici.....	6
5. Articolo 177 (Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)	8
6. Articolo 183 (Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)	8
8. Risorse integrative politiche sociali.....	10
POLITICHE SOCIALI.....	12
10. Articolo 36. (Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)	12
11. Articolo 37 (Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere).....	12
12. . Articolo 38 (Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)	13
13. Articolo 41 (Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni).....	13
14. Articolo 42. (Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila)	14
15. Articolo. 43. (Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)	14
16. Articolo 44 (Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia).....	21
17. Articolo 45 (Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)	21
18. Articolo 47. (Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità)	21
19. Articolo aggiuntivo – (Disposizioni per il sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito dalla legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106)	22

ISTRUZIONE	24
20. Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.....	24
POLITICHE AGRICOLE.....	25
21. Riduzione dell'aliquota di accisa per oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica per l'annualità 2022	25
22. Rifinanziamento fondo di emergenza per il settore Avicolo	25
23. Istituzione del Fondo a sostegno della suinicoltura autoctona	26
24. Modificazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	27
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	29
25. Reddito di cittadinanza	29
26. Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione	32
27. Art. 60 (Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie).....	32
28. Art. 62 (Accordo di transizione occupazionale)	33
29. Art. 65 (Condizionalità e riqualificazione professionale).....	33
30. Articolo aggiuntivo (Modifica alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296: assolvimento dell'obbligo scolastico).....	33
PROTEZIONE CIVILE	35
31. Articolo aggiuntivo – (Disposizioni in merito al personale di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome).....	35
32. Articolo aggiuntivo – (Integrazione del Fondo regionale di protezione civile previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1)	38
33. Articolo 148 – (Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale)	39
34. Articolo aggiuntivo – (Agevolazioni delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre del 1994).....	39
SALUTE	41
35. Medici convenzionati “Medici emergenza territoriale e Medicina dei servizi”: inquadramento nel ruolo sanitario	41
36. Norma in materia di calcolo del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato	41
EMENDAMENTI AI FINI DEL COINVOLGIMENTO DELLE CONFERENZE STATO-REGIONI E UNIFICATA TRAMITE L'ESPRESSIONE DEL PARERE O DELL'INTESA	43

AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

1. Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Articolo aggiuntivo

Modificazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni.

All'articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni, l'ultimo periodo: "i suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6." è soppresso.

Relazione

per esigenze di coordinamento del testo del comma 5 bis dell'articolo 19 del d. lgs. 165/2001, in considerazione dell'avvenuta soppressione del secondo periodo del medesimo comma e delle percentuali ivi previste ad opera dell'art. 3, comma 3 ter, del d.l. 80/2021, convertito con modificazioni dalla l. 113/2021, si propone di abrogare anche l'ultimo periodo, con il rinvio contenutovi al secondo periodo già soppresso.

Articolo aggiuntivo

Modificazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni.

All'articolo 34 bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni) le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle parole "quindici giorni".

Relazione

La modificazione proposta ha la finalità di snellire ed accelerare le procedure di reclutamento, riducendo il periodo con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica può dare riscontro alle verifiche di mobilità di cui all'art. 34 bis, co. 4, del d. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

2. Semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Articolo aggiuntivo

Modificazioni al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) con convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

All'articolo 3, comma 5 septies, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole “cinque anni” sono sostituite dalle parole “tre anni”.

Relazione

La modificazione ha il fine di eliminare l'incongruenza esistente nell'ordinamento, allineando il periodo di permanenza obbligatoria presso l'ente che ha effettuato l'assunzione, previsto dall'articolo 3, comma 5 septies, d.l. n. 90/2014 con quello di tre anni previsto dall'articolo 30, comma 1, secondo periodo, ai fini della previa autorizzazione alla mobilità.

3. Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

Articolo aggiuntivo

Modificazioni al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113).

Dopo l'articolo 1 bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 è inserito il seguente

“Articolo 1 ter”:

- 1) Al fine di dare piena concreta e tempestiva attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni che sono individuate quali soggetti attuatori dei progetti possono avvalersi delle modalità di reclutamento previste

dall'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto, comprensivo del trattamento economico accessorio.

- 2) Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono reclutare, entro il 31 dicembre 2022, personale, anche di qualifica dirigenziale, cessato dal servizio nell'ultimo triennio o posto in quiescenza nel medesimo periodo, che non abbia compiuto il sessantasettesimo anno di età, mediante contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni.
- 3) Al reclutamento del personale di cui al comma 2 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, previa attestazione, da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione, della carenza accertata all'interno della medesima amministrazione delle figure professionali di cui si rende necessaria l'acquisizione, anche nel caso di conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, mediante selezione espletata dopo la pubblicazione per almeno venti giorni del relativo avviso sul profilo committente della medesima amministrazione.
- 4) Qualora, all'esito della selezione di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 assumano soggetti che godano del trattamento di quiescenza, tale trattamento sarà ridotto, per l'intera durata del contratto, del 20 per cento. Per i contratti stipulati ai sensi di cui al comma 2, nel caso di trattamento di pensione anticipata "quota 100" ai sensi dell'articolo 14, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni) non si applica quanto previsto dal comma 3, articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 in materia di incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente od autonomo.
- 5) Nelle more di approvazione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni ovvero dell'approvazione di una riforma organica della materia degli appalti pubblici, può essere nominato responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. qualsiasi dipendente appartenente alla categoria apicale che abbia maturato un'anzianità di servizio o che un'esperienza professionale, anche al di fuori della pubblica amministrazione, di almeno due anni, purché l'esperienza maturata sia attinente all'oggetto del contratto di cui il dipendente deve assumere la responsabilità del relativo procedimento.

Relazione:

Il primo comma prevede che al fine di dare attuazione al PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 sono qualificate come soggetti attuatori dei progetti e possono avvalersi delle modalità di reclutamento previste dall'art.1, D.L. n. 80/2021(ossia mediante le modalità digitali decentralizzate e semplificate, prevedendo oltre alla valutazione dei titoli lo svolgimento della sola prova scritta) nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto, comprensivo del trattamento economico accessorio.

Il secondo comma prevede che per dare attuazione al comma 1, le amministrazioni in deroga a quanto disposto dall'art.5, co. 9. D.L. n. 95/2012 possono reclutare entro il 31.12.2022 personale anche con qualifica dirigenziale, cessato dal servizio o posto in quiescenza nell'ultimo triennio che non abbia compiuto 67 anni di età mediante contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni.

Il comma terzo prevede che si può procedere al reclutamento del personale di cui al comma 2, ove le pubbliche amministrazioni previa attestazione dell'organo di vertice della stessa pubblica amministrazione, accertino una carenza all'interno della stessa amministrazione dei profili professionali di cui si rende necessaria l'acquisizione, anche per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, mediante selezione a seguito di avviso pubblicato per almeno venti giorni sul sito informatico della amministrazione.

Il quarto comma stabilisce che all'esito della selezione di cui al comma 3, qualora le amministrazioni assumano soggetti che godano del trattamento di quiescenza, tale trattamento sarà ridotto per l'intera durata del contratto del 20%. Inoltre, per i contratti stipulati ai sensi del comma 2, nel caso di pensionamento con trattamento di pensione anticipata "quota 100", non si applica l'art. 14 co. 3 del D.L. n. 4/2019 in materia di incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente autonomo.

L'ultimo comma prevede che nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 216, co. 27 *octies* del Codice dei contratti pubblici o dell'approvazione di una riforma in materia di appalti pubblici, può essere nominato responsabile unico del procedimento qualsiasi dipendente appartenente alla categoria apicale che abbia maturato un'anzianità di servizio o di un'esperienza professionale anche al di fuori della pubblica amministrazione di almeno due anni, a condizione che l'esperienza maturata sia inerente all'oggetto del contratto di cui il dipendente deve assumere la responsabilità del procedimento.

4. Differimento termini eventi sismici

Articolo aggiuntivo

Modifiche dell'articolo 149

1. All'articolo 149, del ddl recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole «per l'anno 2020.» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.». A tal fine è autorizzata la spesa annuale di euro 72.27 milioni."

2. Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente a ciascuna delle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione

collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2-ter. All'articolo 57, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, sono apportate le modifiche che seguono:

a) al 2^a periodo, dopo le parole “a tempo determinato” sono inserite le parole “anche in categorie professionali differenti”;

b) il 3^a periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini dell’anzianità di servizio di cui all’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili o per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 50, comma 3, lettere b) e c) del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017”;

c) il 3^a e il 4^a periodo sono soppressi.”

2-quater. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, e 3, sono destinate le risorse non utilizzate di cui all’articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge n. 104 del 2020. Ai fini del relativo riparto, fra gli enti di cui al comma 3, dello stesso articolo 57, si provvede si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro il 31 marzo 2022 presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

Relazione:

La finalità degli emendamenti proposti è quella di definire la disciplina per l’accelerazione degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, consolidando gli effetti positivi derivati dal processo di semplificazione introdotto con il decreto legge n. 123 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2019, mediante l’effettiva definizione dei processi di ricostruzione e la valorizzazione delle professionalità acquisite con le attività di ricostruzione, facilmente riconvertibili nelle attività del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

In particolare, con il comma 1, si proroga la ricostruzione del centro Italia fino al 31 dicembre 2023. Non è verosimile che questa ricostruzione, ben più imponente in termini di effetti devastanti sul territorio e sulla sua popolazione, con ingentissimi danni non paragonabili ai precedenti eventi sismici, possa concludersi in termini di durata inferiori rispetto quantomeno ai due eventi che l’hanno preceduta, e ancora in essere, quali il sisma 2009 e quello del 2012. L’obiettivo peraltro è quello di evitare proroghe annuali, inadeguate e non coerenti con il quadro complessivo dei danni e dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi idonei ad eliminarli ed a ripristinare il tessuto economico e sociale sotteso. Il termine del 2023 è inoltre in linea con le dinamiche e le tempistiche del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al decreto legge n. 77 del 2021.

Dopo il comma 1, in linea con la proroga recata allo stesso comma, sono inseriti altri emendamenti, riferibili all’introduzione dei commi da 2-bis a 2-quinquies, finalizzati a garantire continuità e stabilità delle strutture preposte agli interventi di ricostruzione.

In particolare, quanto al comma 2-bis, la finalità è quella di poter utilizzare, da parte di tutti gli enti del cratere sisma 2016, le stesse unità di personale già reclutate ed utilizzate per la ricostruzione a vantaggio di efficienza ed efficacia del sistema, in relazione ad una tesorerizzazione di esperienza e competenza maturati sul campo. In tale ottica, di rilievo la proposta contenuta al comma 3.

Relativamente al comma 2-ter la proposta è finalizzata alla stabilizzazione di tutto il personale assunto con forme contrattuali diverse.

In particolare, la proposta è finalizzata a garantire una sostanziale omogeneità di trattamento tra tutte le risorse utilizzate per le attività di ricostruzione da parte degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020 (crateri sisma 2009, 2012 e 2016), computando anche l'anzianità di servizio maturata in costanza di rapporti di lavoro di natura flessibile o di rapporti di lavoro instaurati da soggetti autorizzati "ex lege" (articolo 50 decreto legge n. 189 del 2016) a reclutare personale da assegnare agli Uffici Speciali per le attività di ricostruzione del cratere sisma 2016. Di evidenza che trattasi di personale assunto a tempo determinato dagli Uffici Speciali per la ricostruzione, mediante procedura selettiva pubblica, in precedenza utilizzato dagli stessi uffici con forme contrattuali diverse e che ha maturato ben oltre 3 anni di anzianità di servizio nelle attività di ricostruzione.

Relativamente al comma 2-quater si prevede l'utilizzo delle somme già stanziato dall'articolo 57, comma 3-bis, del decreto legge n. 104 del 2020, e non utilizzate con il primo processo di stabilizzazione, per assicurare il concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato a favore degli enti indicati al comma 3 dell'articolo 57, senza dunque necessità di mettere a disposizione risorse aggiuntive.

5. Articolo 177 (Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)

All'art. 177 sostituire le parole "sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" con le parole "sentita la Conferenza Unificata".

Relazione

La proposta emendativa è volta a integrare il parere sul riparto del Fondo per le iniziative in favore della legalità anche con quello delle Regioni ovvero in sede di Conferenza Unificata, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi e iniziative a sostegno della cultura della legalità, statali e regionali.

6. Articolo 183 (Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)

Differimento di termini

6.1 All'articolo 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente "art.1-bis All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2017".

Relazione

Il differimento del termine favorisce la ricognizione in corso per eventuali sistemazioni previdenziali, con particolare riferimento ai termini di prescrizione.

6.2 All'articolo 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;
- b) al comma 1, lettera c), le parole: "alla data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2023”.

Relazione

L'emendamento differisce il termine fino al 31.12 2024 per i processi di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'art. 20 D. lgs. n. 75/2017, spostando il termine per maturare il requisito dell'anzianità di tre anni dal 31.12.2022 al 31.12.2023, per tutto il personale a tempo determinato.

6.3 All'articolo 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-ter All'art.20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, le parole:” Fino al 31.12.2022” sono così sostituite: “Fino al 31 dicembre 2024”;
- b) al comma 2, lett. b) le parole “alla data del 31 dicembre 2022” sono così sostituite: “alla data del 31 dicembre 2023,”.

Relazione

L'emendamento differisce il termine fino al 31.12 2024 per i processi di stabilizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 D. lgs. n. 75/2017, spostando il termine per maturare il requisito dell'anzianità di tre anni dal 31.12.2022 al 31.12.2023, per tutto il personale a tempo determinato.

6.4 All'articolo 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-quater All'art.20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, primo periodo, le parole: ” al 31.12.2022” sono così sostituite: “al 31 dicembre 2024”.

Relazione

L'emendamento differisce il termine fino al 31.12 2024 per elevare, limitatamente ai processi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 20 del Dlgs 75/2017, gli ordinari limiti finanziari, previsti dalle norme vigenti, per le assunzioni a tempo indeterminato, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano

nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

7. Articolo 184 (Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)

All'articolo 184 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis “A decorrere dall’anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bi, e 2 dell’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”

Relazione

L'emendamento rende neutra la spesa di personale derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionale di lavoro successivi a quelli per il triennio 2016-2018 ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bi, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

8. Risorse integrative politiche sociali

Articolo aggiuntivo

Disegno di legge, in fase di approvazione, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

All'articolo 184, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3 bis - “Articolo 184, comma 4 Le Regioni, le Province e i Comuni che risultano in equilibrio di bilancio possono integrare le risorse previste per il welfare integrativo di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali nel limite delle risorse di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 59 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) ovvero a valere sui risparmi del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)”.

Relazione

Tale emendamento è volto ad integrare le risorse previste per il welfare integrativo per le Regioni, le Province e i Comuni in equilibrio di bilancio nel limite delle risorse ex articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 ovvero a valere sui risparmi del decreto legge n. 98/2011.

9. Articolo 185 (Ordinamento professionale)

All'articolo 185 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2 bis - "l'articolo 1-bis : l'articolo 11 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente: Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per gli Enti locali e le Regioni, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa, limitatamente alle risorse aggiuntive a quelle previste dall'articolo 67, comma 1 per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto delle funzioni locali – triennio 2016-2018."

Relazione

L'emendamento, fermo restando i limiti di spesa previsti dall'articolo 33, del DL 34/2019, prevede che alle risorse aggiuntive, rispetto a quelle previste dall'articolo 67, comma 1, del CCNL del comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2019, relative al trattamento economico accessorio delle posizioni organizzative non si applica il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017.

POLITICHE SOCIALI

10. Articolo 36. (Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)

Al comma 1, dopo le parole “e del Ministro con delega per le pari opportunità”, inserire le seguenti “previa intesa in sede di Conferenza Unificata”.

Relazione

L’art. 1 c. 276 della L. 178 del 2020 prevede l’istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere finalizzato a interventi per il sostegno e il riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. L’art. 36 oltre ad implementare ulteriormente la dotazione del fondo integra le finalità prevedendo il sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro con delega per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Vista la rilevanza dell’intervento anche sulle competenze regionali, con tale emendamento si provvede a prevedere la condivisione in sede di Conferenza Unificata.

11. Articolo 37 (Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)

Al comma 1 dopo le parole “discriminazione delle donne, e adotta” inserire le parole “previa intesa in sede di Conferenza Unificata”.

Al comma 4, sostituire le parole “anche su designazione delle Regioni”, con le parole “, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.

Relazione

L’articolo 37 prevede l’adozione di un Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere. In particolare si prevede che il Presidente del Consiglio o l’Autorità delegata per le pari opportunità elabori il Piano con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne. Per tale finalità sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere. Stante l’importanza del Piano, con gli emendamenti richiesti, si propone la condivisione in sede di Conferenza Unificata e la previsione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di Osservatorio.

12. . Articolo 38 (Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)

Al comma 1, sostituire le parole “previa acquisizione del parere” con “previa acquisizione dell’intesa”.

Relazione

L’art. 38 modifica l’articolo 5 del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”. Tuttavia in origine tale articolo già prevedeva l’intesa in sede di Conferenza Unificata. Si tratta di ripristinare la previsione originaria garantendo sul provvedimento il forte coinvolgimento delle istituzioni coinvolte.

13. Articolo 41 (Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)

- al comma 1, dopo le parole “Ministro per le politiche giovanili”, è inserito il seguente periodo: “adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
- al comma 2, dopo le parole “Ministro per le politiche giovanili”, è inserito il seguente periodo: “adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Relazione

L’emendamento risulta necessario al fine di consentire un coinvolgimento delle Regioni e degli Enti pubblici territoriali, nella individuazione dei criteri e delle modalità di utilizzo di risorse per interventi che necessitano o possono essere rafforzati per la loro efficacia e incisività dalla collaborazione delle autonomie locali. In particolare poiché non solo il livello statale ma anche i livelli regionali e locali sono chiamati ad attuare quanto stabilito dalla Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’Anno europeo dei giovani 2022, la concertazione e la leale collaborazione sulle principali iniziative da svolgere anche a valenza nazionale sono condizioni necessarie per una partecipazione ampia e proficua del nostro paese al raggiungimento degli importanti obiettivi posti alla base dell’Anno europeo dei giovani.

Anche per ciò che riguarda le politiche relative a progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni è di fondamentale importanza il coordinamento con le iniziative già attivate o progettate nei medesimi ambiti dal sistema delle autonomie locali anche in collaborazione con i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale.

Per questa ragione l’intesa in Conferenza Unificata sui criteri e la modalità di gestione del Fondo rappresenta uno strumento di concertazione necessario al fine di evitare la sovrapposizione di interventi e un più razionale impiego delle risorse pubbliche.

Non è quindi utile né efficace introdurre un livello nazionale che, escludendo il livello di governo regionale, interloquisca direttamente con il privato sociale, le università e gli enti di ricerca pubblici e privati nella considerazione che le Regioni annoverano tra le proprie competenze esplicite quelle

indicate. Tale modalità inoltre rischia di sovrapporre progetti nazionali a progetti regionali e territoriali già in atto con gli stessi soggetti attuatori.

L'Intesa con la Conferenza Unificata dovrà assicurare il coinvolgimento delle Regioni nella fase di predisposizione dei bandi, di valutazione e di monitoraggio dei progetti finanziati.

Da tenere conto anche il combinato disposto del comma 4 con il penultimo comma dell'articolo 41 dove vengono elencati i soggetti che possono vedersi i progetti finanziati.

14. Articolo 42. (Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila)

Al comma 6, dopo le parole “Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili,” inserire le seguenti “previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata”

Relazione

Il comma 6 dell'articolo 42 prevede che con decreto del Ministro per le politiche giovanili possano essere definitive ulteriori misure per l'istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila. Al riguardo, alla luce della competenza residuale regionale in materia di assistenza, si ritiene opportuno prevedere la condivisione in sede di Conferenza dei decreti recanti le ulteriori misure in argomento.

15. Articolo. 43. (Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)

- a) Alla fine del comma 2 inserire il seguente periodo: “e nel rispetto delle modalità organizzative regionali per la programmazione, realizzazione e gestione delle funzioni e delle prestazioni”;
- b) Alla fine del comma 5 inserire il seguente periodo: “Pur rappresentando il PUA una priorità nell'ambito dei servizi sociosanitari rivolti alla non autosufficienza e alla disabilità, ne va promossa l'estensione nella sua applicazione operativa, in capo agli ATS, nei Servizi rivolti all'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, non limitandolo agli aspetti di natura strettamente sociosanitaria e nell'ottica di un suo prioritario rafforzamento.”
- c) Al comma 10 dopo le parole “in condizioni di disabilità gravissima” inserire il seguente: “e grave”;
- d) Al comma 10, le parole: “il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025” sono sostituite dalle seguenti: “il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 200 milioni per l'anno 2022, a euro 300 milioni per l'anno 2023, a euro 400 milioni per l'anno 2024 e a euro 500 milioni a decorrere dal 2025”;

- e) Al comma 11 dopo le parole “con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze,” inserire le seguenti: “previa intesa in sede di Conferenza Unificata”.
- f) Al comma 11 eliminare le parole “e dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” e di aggiungere alla fine del comma, il seguente periodo: “Il rapporto assistente sociale/abitanti (c.d. target) già previsto dall'articolo 1, comma 797, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non costituisce condizione vincolante per l'accesso al contributo previsto dalla medesima disposizione.
Il comma 801 dell'art. 1 della Legge n. 178 del 2020 è sostituito dal seguente: “Per tutte le assunzioni a tempo indeterminato e tempo pieno degli Ambiti al di sotto della soglia del rapporto 1/5000 i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 126”.
- g) Inserire infine il seguente comma:
“Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

Relazione agli emendamenti a) e c)

L'emendamento risulta necessario al fine di garantire il rispetto dei modelli organizzativi regionali nell'attuazione dei LEP anche in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del piano non autosufficienza 2019 – 2021, del programma del DOPO di NOI e della Vita indipendente. Risulta necessario dare continuità alle menzionate programmazioni scongiurando interventi su assetti organizzativi contemplati dalle Regioni e già rodati e strutturati. Inoltre non citare la disabilità grave tra gli interventi a valere sul fondo nella non autosufficienza 2019 -2021 potrebbe comportare interruzioni nell'erogazione delle prestazioni.

Relazione all'emendamento b)

In coerenza con il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 si propone di riconoscere i Punti unici di accesso tra le azioni prioritarie da rafforzare, nel contesto degli ATS, con particolare riferimento a tutti gli aspetti e ai bisogni dei cittadini non solo di natura sociosanitaria rivolti alla non autosufficienza e alla disabilità. Il PUA si pone naturalmente quale primo luogo dell'accoglienza sociale e sociosanitaria: porta di accesso alla rete dei servizi e delle risorse territoriali e modalità organizzativa dei servizi di accoglienza e orientamento tra Comune/ATS e Distretto ASL, per garantire pari opportunità d'accesso alle informazioni e ai servizi sociali e sociosanitari, a tutti coloro che in situazione di fragilità e vulnerabilità ne abbiano necessità.

Relazione all'emendamento d)

L'emendamento ha la finalità di incrementare le risorse del Fondo per le non autosufficienze al fine di consentire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali in riferimento all'assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, ai servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, ai servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie e l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), come introdotti ai commi 4 e 5 dell'articolo 43.

Relazione tecnica all'emendamento d)

I dati Istat tratti dall'Indagine di salute europea EHIS 2019 rappresentano una fotografia preoccupante della domanda di assistenza delle persone anziane, in particolare nelle classi di età superiore ai 75, che presentano rilevanti compromissioni delle capacità funzionali, mancanza di supporto sociale, sfavorevoli condizioni abitative e difficili condizioni economiche. Su una popolazione di riferimento composta da circa 6,9 milioni di over 75, sono stati identificati oltre 2,7 milioni di individui che presentano gravi difficoltà motorie, comorbidità, compromissioni dell'autonomia nelle attività quotidiane di cura della persona e nelle attività strumentali della vita quotidiana. Tra questi, 1,2 milioni di anziani dichiarano di non poter contare su un aiuto adeguato alle proprie necessità, di cui circa 1 milione vive solo oppure con altri familiari tutti over 65 senza supporto o con un livello di aiuto insufficiente.

Il SAD attualmente copre solo l'1,3% degli anziani con un costo pari a 347.000.000,00 mentre l'ADI il 6,2% degli anziani con una spesa annuale di 1,3 miliardi. Con la proposta di emendamento l'utenza aumenterebbe progressivamente raggiungendo circa il 3 % della popolazione alla fine del triennio.

Relazione alla lettera e)

Tale comma prevede entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti i LEPS negli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza. Si ritiene pertanto necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto, alla luce dell'intreccio nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali e della competenza residuale regionale in materia di assistenza.

Relazione alla lettera f)

Il Servizio Sociale Professionale rappresenta il fulcro del sistema integrato dei servizi e necessita di azioni che ne prevedano il consolidamento in termini quali-quantitativi. Le Regioni hanno sempre prestato massima attenzione al tema del Servizio Sociale Professionale, anche definendo con Legge Regionale (ad es. la Regione Campania) il Servizio Sociale Professionale quale prestazione sociale relativa ai livelli essenziali di assistenza prevedendo un rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini pari a 1/10.000. La normativa nazionale –D.lgs. 147/2017 – reca il “Piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà” sancendo un nuovo target di riferimento, prevedendo la presenza di almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Da ultimo, con legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 797-801, della legge n. 178 del 2020), è stato confermato il LEP di almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, e introdotto un ulteriore obiettivo di servizio, un rapporto tra assistenti sociali/abitanti pari a 1/4.000. Tali interventi sono assicurati attraverso un contributo strutturale, pari a 180 milioni di euro annui, a valere sulla "Quota servizi" del Fondo Povertà.

Nel DDL in esame sembra che la previsione suddetta – con riferimento ai target ivi previsti – sia stata confermata. Tuttavia, il testo presenta profili di criticità con specifico riguardo al raggiungimento dei target anzidetti, che costituiscono presupposto essenziale per il conseguimento del contributo da parte di

molti degli Ambiti territoriali. In sede di istruttoria dei Piani di Zona (PDZ), dei Piani di Attuazione Locale (PAL), e dalle interlocuzioni con gli Ambiti stessi, lo stato dell'arte relativo agli operatori sociali degli Ambiti Territoriali necessita di attenzione. Nello specifico, in talune realtà regionali, si registra una oggettiva impossibilità, da parte di molti Ambiti Territoriali, di accedere alle misure incentivanti previste dal c. 797, poiché il rapporto tra assistenti sociali *full time equivalent* e popolazione residente risulta ampiamente al di sotto della soglia minima indicata di 1/6500. L'impossibilità di accedere alle suddette misure si traduce in un decremento del servizio a discapito dell'utente finale, giacché viene compromessa l'erogabilità sufficiente di un servizio ormai definito Livello Essenziale delle Prestazioni. In quest'ottica, la configurazione di una misura incentivante che non tenga conto delle differenze – ed esigenze – territoriali si pone in contrasto con il principio dell'efficacia dell'intervento amministrativo di sostegno nonché con il principio di equità e uguaglianza sostanziale, che impone una diversificazione di intervento (o, almeno, un margine di adattamento) in presenza di presupposti e condizioni differenti su base territoriale. Ciò in considerazione, altresì, dell'area in cui si colloca il predetto intervento che attiene alle Politiche Sociali e dunque incide su fasce deboli di popolazione. Pertanto, si ritiene, necessaria una modifica del comma in esame e conseguentemente una modifica del comma 801 dell'articolo 1 della medesima legge 178 del 2020, giusto combinato disposto. Infatti, tale ultimo comma, sancisce per i beneficiari del contributo di cui al comma 797 che le assunzioni effettuate a valere sulle risorse destinate alle agevolazioni (c. 799) vanno “in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto - legge 31 maggio 2010 n. 78”. Tale deroga, pertanto, non riguarda le assunzioni necessarie ad acquisire un numero di Assistenti Sociali fino alla soglia di 1/6500, che rimangono soggette ai vincoli di spesa per il personale. Ne consegue che al pregiudizio derivante dal mancato accesso al contributo si aggiunge quello relativo al vincolo di spesa. Invero si rappresenta che le due previsioni ben potrebbero essere scisse giacché non rispondenti alla medesima ratio, né l'una è propedeutica all'altra: il comma 797 infatti ha carattere premiale, mentre il comma 801 regola l'eccezione rispetto all'imposizione di un vincolo di spesa.

Si propone pertanto un emendamento che consenta di effettuare assunzioni a valere sul fondo povertà, in deroga al vincolo delle spese per il personale, a prescindere dall'accesso al contributo premiale di cui al comma 797, per tutte le assunzioni a tempo indeterminato e tempo pieno degli Ambiti al di sotto della soglia del rapporto 1/5000.

Relazione alla lettera g)

La norma è finalizzata ad introdurre una semplificazione procedurale per gli Enti sottoposti al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL). In base alle disposizioni del TUEL, la Commissione deve effettuare una valutazione preventiva circa la sostenibilità finanziaria delle assunzioni di personale effettuate da tali Enti. Sotto questo profilo, la disciplina introdotta dall'art. 57 septies del DL n. 104/2020 ha previsto chiaramente la neutralità finanziaria di tutte le spese di personale etero-finanziate, coperte cioè con fondi nazionali o regionali. Si evidenzia la presenza di una pluralità di fonti normative, finalizzate a sviluppare politiche nazionali in diversi ambiti (es: politiche di welfare, sicurezza nelle città, rilancio dell'economia nelle aree incise dal sisma, etc.), che dispongono finanziamenti ai comuni strettamente finalizzati ad effettuare assunzioni di personale in specifici settori (assistenti sociali, agenti di polizia locale, personale tecnico) o ad attuare politiche di welfare (lavori socialmente utili e di pubblica utilità). Le conseguenti assunzioni di personale, in quanto integralmente finanziate, hanno effetti neutri sui bilanci e di conseguenza cessa di avere ragion d'essere la verifica di sostenibilità finanziaria da parte della COSFEL. L'eliminazione del controllo determina anche una maggiore semplificazione e speditezza delle assunzioni, e quindi tempestività nell'attuazione delle politiche di carattere generale presupposte al finanziamento.

In considerazione All'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificata dall'articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n.26 riformulare come segue: 200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n.26, che per l'applicazione dei LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017 nella seduta del 28 luglio 2021: a. pronto intervento sociale; b. supervisione del personale dei servizi sociali; c. servizi sociali per le dimissioni protette; d. prevenzione dell'allontanamento familiare; e. servizi per la residenza fittizia; f. progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente, occorre che negli ambiti siano presenti le figure degli assistenti sociali .

Relazione tecnica alla lettera g)

Al fine di garantire la continuità del servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni nonché garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali nell'ambito delle politiche sociali si richiede di consentire ai Comuni, a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà e del fondo di solidarietà comunale , di poter effettuare in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale assunzioni anche a tempo indeterminato di assistenti sociali ed altri operatori sociali in ragione della natura strutturale del suddetto fondo. Tale intervento si ritiene necessario anche in ragione delle attese ricadute sociali della pandemia.

Pertanto l'articolo 43 è così modificato:

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali, di seguito LEPS, del presente articolo sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.
2. Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito ATS, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “e nel rispetto delle modalità organizzative regionali per la programmazione, realizzazione e gestione delle funzioni e delle prestazioni”;
3. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza Unificata su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla definizione delle linee guida per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui al presente articolo e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
4. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, i servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto

sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree: a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzati dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza; b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo Settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali; c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio; l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.

5. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso, di seguito PUA che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità. Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario e agli ATS. Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata, (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS. Pur rappresentando il PUA una priorità nell'ambito dei servizi sociosanitari rivolti alla non autosufficienza e alla disabilità, ne va promossa l'estensione nella sua applicazione operativa, in capo agli ATS, nei Servizi rivolti all'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità,

non limitandolo agli aspetti di natura strettamente sociosanitaria e nell'ottica di un suo prioritario rafforzamento.

6. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 4. L'offerta può essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.

7. Al fine di qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 6 possono essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 4, lett. c) nonché alle attività e ai programmi di formazione professionale di cui al comma 7, ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.

9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del loro raggiungimento per le persone anziane non autosufficienti, nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10.

10. Per le finalità di cui al comma 4, lettere a), b), e c) e di cui al comma 5, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima e grave previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c, del Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025.

11. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali LEPS integrano quelli già definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 luglio 2021 recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali". "Il rapporto assistente sociale/abitanti (c.d. target) già previsto dall'articolo 1, comma 797, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non costituisce condizione vincolante per l'accesso al contributo previsto dalla medesima disposizione. Il comma 801 dell'art. 1 della Legge n. 178 del 2020 è sostituito dal seguente: "Per tutte le assunzioni a tempo indeterminato e tempo pieno degli Ambiti al di sotto della soglia del rapporto 1/5000 i comuni possono

effettuare assunzioni di assistenti sociali, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 126”.

Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. In sede di prima applicazione sono definiti i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017 nella seduta del 28 luglio 2021: a. pronto intervento sociale; b. supervisione del personale dei servizi sociali; c. servizi sociali per le dimissioni protette; d. prevenzione dell'allontanamento familiare; e. servizi per la residenza fittizia; f. progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente. 13. Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 12 insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.

16. Articolo 44 (Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia)

Al comma 1 sostituire le parole “Conferenza Stato-città ed autonomie locali” con le parole “Conferenza Unificata”

Relazione

L'emendamento si rende necessario ai fini del rispetto delle competenze regionali in tale ambito.

17. Articolo 45 (Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)

Al comma 1 sostituire le parole “Conferenza Stato-città ed autonomie locali” con le parole “Conferenza Unificata”

Relazione

L'emendamento si rende necessario ai fini del rispetto delle competenze regionali in tale ambito.

18. Articolo 47. (Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità)

Al comma 2. Dopo le parole “Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità,” inserire le seguenti “d'intesa in sede di Conferenza Unificata” sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Relazione

Il comma 1 dell'articolo 47 prevede un decreto del Ministro del turismo per lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità. Al riguardo, si ritiene opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza Unificata ai fini dell'adozione del decreto alla luce delle competenze residuali regionali in materia di turismo e di assistenza.

19. Articolo aggiuntivo – (Disposizioni per il sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito dalla legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106)

1. Al comma 1 dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito dalla legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106, le parole “10 milioni di euro” sono sostituite dalle parole: “20 milioni di euro.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 1-quinquies del DL 25/05/2021 n. 73 convertito dalla legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106 sono inserire le ulteriori lettere:

“c bis) costi sostenuti per personale aggiuntivo impiegato rispetto allo standard per l'effettuazione dello screening;

c ter) costi aggiuntivi per la gestione delle visite agli ospiti da parte dei parenti sulla base delle indicazioni ministeriali;

c quater) costi sostenuti per l'acquisto di tecnologie per lo svolgimento di attività a distanza per favorire la relazione tra ospiti e familiari durante la fase emergenziale.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito dalla legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106, le parole: “10 milioni di euro” sono sostituite dalle parole: “20 milioni di euro”.

Relazione

L'emendamento proposto interviene nel decreto-legge 73/2021, che, all'articolo 1 quinquies, per fornire sostegno economico alle IPAB, ha istituito un apposito Fondo per l'anno 2021. La disposizione aumenta la capienza del Fondo stesso ed introduce ulteriori costi che possono essere coperti a titolo di contributo straordinario.

A seguito della pandemia globale da Covid-19 le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della rete territoriale hanno dovuto prevedere verifiche e misure organizzative di prevenzione da attuarsi nel rispetto dei noti protocolli di sicurezza nei seguenti ambiti principali: valutazione del rischio, maggiori e più approfondite procedure di sanificazione dei locali e delle attrezzature e altri interventi finalizzati alla riorganizzazione dei servizi e all'adattamento degli spazi con allestimenti e adeguamenti strutturali, compresa l'attivazione di nuclei di isolamento nell'ambito della dotazione complessiva, l'approvvigionamento e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza, maggiori e più approfondite procedure di sanificazione dei locali e delle attrezzature, nuove competenze

sanitarie del personale nonché la gestione degli accessi di persone esterne: visite di familiari/congiunti, fornitori, manutentori e altri operatori esterni.

Tale situazione emergenziale e l'insieme delle misure richiamate ha avuto inoltre, con particolare riferimento ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti, riflessi imprevisti sul piano delle presenze dell'utenza di codesti enti pubblici, la quale è risultata alterata sia rispetto ai livelli normalmente sperimentati sia, per quanto concerne i centri di servizi, rispetto agli standard funzionali-organizzativi prescritti dalla disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento.

Questa situazione ha comportato un aggravio quindi di costi di natura straordinaria ed urgente legati all'emergenza COVID-19 con particolari effetti negativi sui bilanci degli enti. La flessione nelle presenze degli ospiti e i maggiori costi intervenuti si stanno traducendo altresì in carenze di liquidità il cui protrarsi, senza adeguate misure compensative di breve periodo, potrebbe compromettere la capacità delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di far fronte agli impegni contrattuali in essere nei confronti del personale dipendente, dei fornitori e di altri soggetti dell'indotto, con possibili ripercussioni anche sulla loro tenuta economica.

Con l'emendamento si va incontro alle istanze presentate dalle medesime IPAB per far fronte alle sopra indicate criticità e al fine di evitare ripercussioni anche sul piano sociale e sulla rete assistenziale.

ISTRUZIONE

20. Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità

Commento

Articolo 49.

L'articolo istituisce un Fondo, denominato “Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità”, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 e ne definisce le modalità e i criteri di ripartizione.

Osservazioni

Si ritiene necessario avere conferma in merito al fatto che il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, sia ulteriore e quindi aggiuntivo rispetto al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 947, della legge 208 del 2015, rifinanziato da ultimo dalla legge 160 del 2019 (a decorrere dal 2022).

Infatti, qualora tale fondo non fosse aggiuntivo, si evidenzia che lo stesso risulterebbe gravemente insufficiente in quanto, a parità di stanziamento (100 milioni di €) viene notevolmente ampliata la platea dei beneficiari, includendo gli alunni con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado (Il fondo di cui alla legge del 2015 era invece solo per gli studenti disabili delle scuole secondarie superiori). Ciò comporterebbe l'impossibilità di mantenere e garantire i servizi in favore degli alunni con disabilità.

Si ritiene, inoltre, opportuno che siano raccordati tempi e modalità di riparto ed erogazione delle risorse dei due fondi.

POLITICHE AGRICOLE

21. Riduzione dell'aliquota di accisa per oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica per l'annualità 2022

Dopo l'articolo 161, è inserito il seguente:

“161bis: Riduzione dell'aliquota di accisa per oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica per l'annualità 2022

Per l'annualità 2022 l'aliquota di accisa applicata al gasolio per “Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica” di cui al punto 5 della tabella A allegata al TU accise D.Lgs 504/1995, è applicata nella misura ridotta del 10% dell'aliquota normale.”

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di contenere l'aumento dei costi di produzione sostenuti dalle aziende agricole a seguito del forte aumento del costo dei prodotti energetici. Considerato che un'aliquota importante del prezzo dei carburanti è determinato dall'imposizione fiscale (accisa e IVA), al fine di prevenire le annunciate ripercussioni negative sul settore agricolo già in forte crisi a seguito dell'emergenza COVID e sull'aumento dei prezzi dei prodotti agroalimentari, si prevede di intervenire per l'annualità 2022 con ulteriori riduzioni dell'aliquota di accisa sull'acquisto del carburante agricolo con una applicazione ridotta al 10 % dell'aliquota normale.

L'aliquota prevista al punto 5 della tabella A allegata al TU accise D.Lgs 504/1995 è fissata al 30% dell'aliquota normale. Con la legge 14 aprile 2000, n. 92, è stata poi ridotta al 22 %.

22. Rifinanziamento fondo di emergenza per il settore Avicolo

Dopo l'Articolo 160 è inserito il seguente:

Articolo ...

Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo verificatesi a partire dal 18 ottobre 2021, la dotazione finanziaria del Fondo per l'emergenza avicola, di cui all'art 1 comma 507 della LN 205/2017 è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni per l'anno 2023 per le seguenti finalità:

- a) interventi compensativi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per l'epizoozia influenza aviaria, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;
- b) contributi per il rafforzamento dei sistemi di biosicurezza aziendale.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso alle risorse di cui al comma precedente nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio."

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire alle Regioni di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le recenti emergenze nel settore avicolo rifinanziando il fondo emergenze avicole, di cui al comma 507 della L. 205/2017 (finanziaria 2018)

Si tratta di prevedere una serie di aiuti da erogare alle aziende nella fase che va dall'attuale momento di emergenza sino alla concessione dei risarcimenti ex art. 220 del Reg Ue 1308/2013 (mediamente 2 anni). Gli aiuti previsti sono:

- a) interventi compensativi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (contributi in conto capitale e prestiti quinquennali) a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per l'influenza aviaria, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;
- b) contributi per il rafforzamento dei sistemi di biosicurezza aziendale.

Si prevede infine di demandare a successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri di attuazione, le modalità di accesso e le priorità di intervento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

23. Istituzione del Fondo a sostegno della suinicoltura autoctona

Dopo l'Articolo 160 è inserito il seguente:

Articolo ...

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il «Fondo a sostegno della suinicoltura autoctona», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinato ad aiuti rivolti agli allevamenti di suini iscritti al libro genealogico di razze autoctone italiane sottoposte a programmi di conservazione (ad es. razze Apulo calabrese, Casertana, Cinta Senese, Mora Romagnola, Nero siciliano, Sarda, ecc.), come da Programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al libro genealogico costituito dal "Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina" di cui al Decreto direttoriale MIPAAF n. 12222 del 02/04/2020), finalizzato alla conservazione dell'agrobiodiversità, di particolare evidenza per razze autoctone, nonché a garantire un adeguato livello di biosicurezza per gli allevamenti allo stato brado o semibrado, per le quali è indispensabile limitare le interazioni fra gli animali allevati e gli ungulati selvatici

(principalmente cinghiali) potenziali vettori di patologie (quali malattia di Aujeszky e peste suina africana).

2. Con successivo provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, vengono adottate le modalità attuative e i criteri di erogazione del fondo.

Relazione

si propone di istituire un fondo per aiuti rivolti agli allevamenti di suini iscritti al libro genealogico di razze autoctone italiane sottoposte a programmi di conservazione (razze Apulo calabrese, Casertana, Cinta Senese, Mora Romagnola, Nero siciliano, Sarda, ecc.), come da Programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al libro genealogico costituito dal "Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina" di cui al Decreto direttoriale MIPAAF n. 12222 del 02/04/2020). La finalità di tali aiuti è volta da una parte alla conservazione dell'agrobiodiversità, di particolare evidenza per razze autoctone, dall'altra a garantire un adeguato livello di biosicurezza, assai importante per tali razze, quasi sempre allevate allo stato brado o semibrado, per le quali è indispensabile limitare le interazioni fra gli animali allevati e gli ungulati selvatici (principalmente cinghiali) potenziali vettori di patologie (quali malattia di Aujeszky e peste suina africana).

Appare pertanto strategico preservare la filiera suinicola locale più attenta al benessere degli animali, sostenendo così azioni che consentano alle aziende che allevano suini allo stato brado e semibrado di raggiungere adeguati livelli di biosicurezza, e garantire il benessere dell'animale e al tempo stesso la cura dell'ambiente e quindi in definitiva la sostenibilità.

24. Modificazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

“Art. 6bis

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Stato, enti pubblici e domini collettivi”;
 - b) al comma 1, le parole: “di demanio collettivo,” sono sostituite dalle seguenti: “dei domini collettivi di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi),”.

Relazione

L'emendamento apporta, per il tramite della legge di bilancio, alcune modificazioni all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), ai sensi del quale le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, essendo state assimilate allo Stato e agli enti pubblici, non sono soggetti ad imposta. Tali realtà, molto diffuse sul territorio italiano, coincidono con i c.d. domini collettivi, recentemente disciplinati dalla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), prevedendone la personalità giuridica di diritto privato. Il Ministero delle Finanze con circolare 17 febbraio 1999, n. 40, ha precisato che, in

applicazione del sopracitato articolo 74, l'esenzione per gli enti gestori di demanio collettivo si applica solo agli enti di natura pubblicistica i cui beni hanno carattere di inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità e sono soggetti a vincolo in favore della collettività, indicazione ribadita anche dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 69/E del 7 luglio 2010. Si rende, pertanto, necessario adeguare e coordinare l'articolo in questione al quadro normativo nazionale in materia di domini collettivi entrato in vigore nel 2017, prevedendo l'assimilazione allo Stato e agli enti pubblici, in tema di esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, dei domini collettivi, come disciplinati dal comma 2 dell'articolo 1 della l. 168/2017, che, pur prevedendo in capo agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, una personalità giuridica di diritto privato, ribadisce al comma 3 dell'articolo 3 della medesima legge che il regime giuridico dei beni collettivi è quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Modificando la dizione letterale dell'articolo 74 del d.p.r. 917/1986 si procede ad adeguare e coordinare l'esenzione in esso prevista all'evoluzione normativa in materia di domini collettivi intervenuta negli ultimi anni, senza prevedere un'esenzione ex novo.

25. Reddito di cittadinanza

Articolo. 21 (Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

All'Articolo 21, comma 1, lettera c) all'articolo 4 inserire:

"6-bis) al comma 15-quater, dopo le parole "il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo" sono inserite le seguenti: "percepito nell'anno civile"";

6-ter) al comma 15- quinquies, le parole "mezzi informali" sono sostituite dalle seguenti "mezzi telematici";

Relazione

La modifica al comma 15-*quater* dell'articolo 4 del DL 4/2019, introducendo la locuzione "percepito nell'anno civile", consente di chiarire il riferimento temporale entro cui valutare il reddito di un lavoratore, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. L'assenza di tale riferimento nella norma ha reso complessa l'interpretazione del combinato disposto dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015 con il citato comma 15-*quater* dell'articolo 4 del DL 4/2019, determinando disomogeneità a livello territoriale nell'applicazione di tali disposizioni e impendendo, di fatto, l'introduzione di un applicativo informatico a supporto dei CPI. Si sottolinea come la possibilità di individuare in modo semplice e univoco i cosiddetti "*working poor*" sia dirimente per la realizzazione della nuova Garanzia Occupabilità dei Lavoratori e per garantire una corretta imputazione delle spese a valere sul PNRR.

La modifica al comma 15- *quinquies* va nella medesima direzione di agevolare la realizzazione dei programmi di politica attiva, con riferimento alla convocazione dei beneficiari di reddito di cittadinanza. La locuzione "mezzi informali" contraddice il valore formale che la norma assegna a tali convocazioni che, avvenendo mediante e-mail ed sms, possono più correttamente essere individuati come "mezzi telematici".

Articolo. 21 (Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

All'Articolo 21, comma 1, lettera g) all'articolo 8, il punto 2) i punti 1-*quater* e 1-*quinquies* sono così riformulati:

"1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e ai quali sia stata affidata da parte delle Regioni o province autonome l'attivazione di interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito del programma "Garanzia Occupabilità dei Lavoratori" (GOL), di cui alla Missione M5, Componente C1, del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, comunicano tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro per l'impiego territorialmente competente e

all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi, con riferimento all'attivazione di interventi in favore di qualsivoglia nuovo beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della mancata comunicazione.

1-quinquies. L'ANPAL, di concerto con le Regioni e le province autonome, realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di cui al comma 1-quater, con riferimento agli esiti di ricollocazione per profilo di occupabilità, tenuto conto, in particolare, del numero di offerte congrue complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi interessati delle Regioni e le province autonome territorialmente competenti eventuali criticità riscontrate in sede di valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le criticità permangano, l'ANPAL, di concerto con le Regioni e le province autonome territorialmente competenti, valuta la revoca dalla partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro interessato. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della revoca.”.

Relazione

Le disposizioni di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies* non risultano coerenti con l'impianto risultante dal combinato disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per cui sono le Regioni e le Province autonome che definiscono i propri regimi di accreditamento. Le modifiche proposte mirano a determinare il corretto equilibrio nelle competenze in materia tra l'ANPAL, che istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, e le Regioni e le Province autonome, che istituiscono i propri elenchi per l'accREDITAMENTO degli operatori che operano nel proprio territorio, nel rispetto degli indirizzi da esse definiti.

Art. 21 (Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

Osservazione

All'articolo 4, al comma 8 e comma 9 e all'articolo 21, comma 8, il DDL apporta una serie di modifiche in relazione agli obblighi di attivazione dei beneficiari di RdC che hanno stipulato il patto per il lavoro, con particolare riferimento alla disciplina della cosiddetta “offerta congrua”. Le modifiche vanno nella direzione di un inasprimento delle condizioni poste in capo ai beneficiari di RdC, da un lato, e di omogeneizzazione con la disciplina applicata ai percettori di NASPI.

Non si propone di apportare modifiche alle disposizioni contenute nel DDL ma si propone di evidenziare, in una nota di accompagnamento alla posizione della Conferenza delle Regioni che il mero inasprimento delle condizioni non produrrà alcun effetto pratico se non si provvederà successivamente a modificare la disciplina operativa dell'offerta congrua, contenuta nel DM 142/2018, rendendola effettivamente applicabile e sostenibile. In particolare, si segnalano le principali criticità dell'attuale impianto attuativo di questo istituto che lo ha, fino ad esso, reso sostanzialmente inapplicabile:

1. Il DM 142/2018 prevede l'ausilio di una apposita procedura informatica guidata all'interno del Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro per la individuazione di una o più esperienze e competenze

comunque maturate. Tale procedura, a distanza di 4 anni, non esiste. Inoltre, per poter valutare alla luce delle unità di competenza inserite nel patto la congruità dell'offerta di lavoro, anch'essa dovrà essere descritta utilizzando il medesimo sistema. Il che impatterà fortemente sul lavoro dei servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro dei CPI, perché ogni offerta di lavoro implicherà un contatto approfondito con l'impresa che porti alla descrizione del profilo ricercato secondo il sistema di classificazione delle professioni.

2. La valutazione per competenze dei requisiti professionali e delle offerte di lavoro diventa fondamentale da un punto di vista formale; aspetto questo che è sottovalutato dal DM, nonostante sia l'aspetto più delicato. Parametri come distanza o entità della retribuzione sono oggettivi e quindi facilmente misurabili. La coerenza tra un'esperienza posseduta e un'offerta di lavoro è invece frutto di un processo di analisi e valutazione qualitativa da cui la norma fa discendere effetti rilevanti dal punto di vista giuridico.

3. Il DM non tocca in alcun modo gli aspetti procedurali, che sono invece ugualmente fondamentali proprio per i rilevanti effetti giuridici che discendono dalla formulazione di una offerta di lavoro e, quindi, la prevenzione o la neutralizzazione del contenzioso. Si tratta di aspetti dirimenti, tra i quali:

- In che forma deve essere presentata l'offerta di lavoro? Sarà necessario poter dimostrare di averla comunicata all'interessato, in caso di immotivato rifiuto o di mancata risposta.
- Il rifiuto dell'offerta scatta qualora il disoccupato semplicemente si rifiuti di prenderla in considerazione, o anche qualora il rifiuto intervenga dopo aver effettuato il colloquio con l'impresa?
- Devono necessariamente essere posti in carico alle aziende obblighi di comunicazione al CPI delle mancate presentazioni.

All'articolo 4, al comma, lettera b) al numero 2), sono aggiunte, in fine, le parole "la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio.

Si sottolinea che tale misura, oltre a richiamare una pratica in uso decenni fa presso gli uffici di collocamento pre-riforma del 1999, sembra corrispondere più a rigido un adempimento burocratico che non ad una effettiva misura di attivazione. In ogni caso, una successiva disciplina interpretativa dovrà specificare le modalità di attivazione di questi appuntamenti mensili, escludendo fin da ora la forma della convocazione da parte dei centri per l'impiego.

26. Rifiinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione

Osservazione

L'articolo 31 del DDL al comma 6 prevede l'ulteriore rifiinanziamento per il 2022 degli interventi di sostegno al reddito per le aree di crisi industriale complessa. Tale comma è speculare all'analogha previsione per il 2021, contenuta nell'articolo 1, comma 289, della legge 178/2020. Con riferimento a tale ultima disposizione, la nota di data 3 febbraio 2021 n. 0001095 della D.G. competente in materia di ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro aveva confermato che le Regioni potevano utilizzare, anche per l'anno in corso, le risorse residue dei precedenti finanziamenti disposti per le medesime finalità negli anni precedenti. Tale interpretazione va confermata anche per il 2022, con conseguente possibilità di utilizzare per il prossimo anno anche i residui dei finanziamenti degli anni precedenti.

27. Art. 60 (Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie)

Osservazione

L'articolo 60 del DDL alla lettera c) del comma 1 estende, dal 1 gennaio 2022, l'ambito di applicazione della CIGS (per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, del d. lgs. 148/2015) e dei conseguenti obblighi contributivi ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di integrazione salariale di cui agli articoli 26, 27 e 40 che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di CIGS, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Ne dovrebbe derivare che, per i datori di lavoro di tale dimensione, i quali fino al 31 dicembre 2021 versavano la contribuzione al FIS, dall'1 gennaio 2022 verrà meno l'assoggettamento alla contribuzione al FIS ed inizierà l'assoggettamento alla contribuzione CIGS. Se è così, non appare chiaro come mai l'articolo 66 del DDL preveda, al comma 1, lettere c) e d), per l'annualità di paga 2022, una riduzione della contribuzione FIS per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato più di 15 dipendenti e per i datori di lavoro del commercio che nel semestre precedente abbiano occupato più di 50 dipendenti, in quanto nel 2022 tali categorie di datori di lavoro non dovrebbero più versare la contribuzione FIS, ma la contribuzione CIGS, come, peraltro, pare confermare il comma 2 del medesimo articolo 66. Non risulta, quindi, chiaro l'ambito di applicazione dell'articolo 66, comma 1, lettere c) e d), del DDL.

Pare, inoltre, opportuno richiedere se i datori di lavoro "neoammessi" alla CIGS dall'1 gennaio 2022 potranno, da tale data, anche utilizzare la CIGS per cessazione di attività di cui all'articolo 44 del decreto legge 109/2018.

28. Art. 62 (Accordo di transizione occupazionale)

Osservazione

L'articolo 62, comma 5, del DDL prevede che, per il 2022, la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22 bis del d. lgs. 148/2015 possa essere concessa esclusivamente per la causale di contratto di solidarietà e non più, quindi, anche per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale; a compensare tale previsione, viene introdotto un nuovo strumento a regime, quello di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo 53, che inserisce nel d. lgs. 148/2015 un nuovo articolo 22 ter, rubricato "Accordo di transizione occupazionale", il quale prevede – al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dei percorsi di CIGS per riorganizzazione o crisi – la concessione di un ulteriore periodo di CIGS della durata massima di 12 mesi, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero. Occorre avere conferma che tutte le ipotesi in cui la CIGS per crisi o riorganizzazione sarebbe stata prorogabile ai sensi dell'articolo 22 bis rientreranno nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 ter, altrimenti per il 2022 (anno in cui dovranno essere completati numerosi percorsi, anche molto complessi, di riorganizzazione con utilizzo della CIGS, che sono stati rallentati in conseguenza dell'emergenza pandemica) si rischierebbe una diminuzione delle tutele. A meno che, per eventuali casi di CIGS per crisi o riorganizzazione non proseguibili ai sensi dell'articolo 22 ter, non si ritenga sempre applicabile il trattamento di CIGS previsto per il biennio 2022 - 2023 di cui all'articolo 64 del DDL.

29. Art. 65 (Condizionalità e riqualificazione professionale)

Osservazione

In tema di condizionalità e trattamenti di integrazione salariale, vengono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del d. lgs. 148/2015 e all'articolo 22 del d. lgs. 150/2015 e viene introdotto al d. lgs. 148/2015 l'articolo 25 ter. Rilevato che ora il tema della condizionalità viene correttamente riferito alle sole ipotesi di CIGS, viene meno il requisito della sospensione/riduzione di orario superiore al 50 % dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, per cui la condizionalità sembra essere generalizzata per tutti i percettori di integrazione salariale straordinaria. Ciò richiede un raccordo chiaro fra interventi regionali e interventi mediante fondi interprofessionali e, soprattutto, un flusso informativo a regime che consenta ai CPI di conoscere con certezza i nominativi dei lavoratori in CIGS. Anche di tali questioni dovrà farsi carico il decreto ministeriale previsto dal comma 4 del nuovo articolo 25-ter.

30. Articolo aggiuntivo (Modifica alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296: assolvimento dell'obbligo scolastico)

All'Articolo 1, il comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'assolvimento dell'obbligo scolastico è sostituito dal seguente:

L'istruzione impartita fino al compimento del sedicesimo anno di età è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

PROTEZIONE CIVILE

31. Articolo aggiuntivo – (Disposizioni in merito al personale di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome)

Dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

"Articolo 148 bis - Disposizioni in merito al personale di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 2, nell'ambito della Contrattazione Collettiva Regioni e Autonomie Locali è istituita una specifica Sezione destinata al personale delle strutture regionali di protezione civile, al fine di disciplinare la specificità delle funzioni svolte attraverso istituti giuridici ed economici tesi a garantirne un efficace esercizio e a riconoscerne il complesso delle responsabilità e del contesto di riferimento, secondo principi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione. La Sezione protezione civile del CCNL Regioni e autonomie locali istituisce una specifica indennità di funzione per il personale delle strutture regionali di protezione civile, anche titolare di posizione organizzativa, parametrata, nel limite massimo, a quella in godimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. A tal fine il Fondo del salario accessorio delle Regioni è incrementato nella misura massima dello 0,5 % del monte salari dell'anno 2021.
2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al precedente comma X, a decorrere dal 1° gennaio 2022 al personale a tempo indeterminato delle strutture regionali di protezione civile, che svolge in via esclusiva e continuativa le relative funzioni, viene riconosciuta, in sede di contrattazione decentrata, una indennità di funzione parametrata, nel limite massimo, a quella in godimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, di cui all'art 18 del CCNI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il fondo del salario accessorio è incrementato dell'importo corrispondente all'onere che ne deriva e comunque nel limite di cui al comma X."

Relazione

L'articolo 46 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, formula un chiaro indirizzo in ordine alla necessità di valorizzare la peculiarità delle mansioni che caratterizza il personale delle Amministrazioni che svolgono funzioni di protezione civile.

Questa disposizione deve trovare declinazione nell'ambito di diversi ambiti disciplinari e va necessariamente coordinata con le disposizioni del citato decreto legislativo 1/ 2018 che impongono alle componenti del servizio nazionale di protezione civile di individuare soluzioni organizzative idonee a dare efficacia ed effettività ai compiti alle stesse demandate.

E' noto come dal 2009 il servizio nazionale della protezione civile sia stato sottoposto ad una costante e crescente pressione operativa che, con la recente emergenza COVID-19 ha visto il culmine di un percorso nel quale si è potuto apprezzare, per un verso¹ la fondamentale necessità di una piena e costante operatività dello stesso, per altro verso la totale incongruenza di istituti contrattuali che, nella loro fisiologica riferibilità al complesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate, hanno evidenziato tutti i propri limiti rispetto all'effettiva metodologia, e necessità, di erogazione della prestazione professionale del personale delle strutture di protezione civile.

Di ciò è ampia riprova la circostanza che, in conseguenza della deliberazione di stati di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, ha visto le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile introdurre costantemente istituti straordinari aventi, nominativamente e sostanzialmente, il fine di garantire il funzionamento e l'operatività del servizio nazionale di protezione civile.

E', tuttavia, evidente che questi istituti straordinari, oltre a garantire l'operatività del servizio nazionale nei contesti emergenziali, hanno sempre avuto il fine di superare i limiti strutturali degli istituti contrattuali propri del comparto Regioni-autonomie locali: si pensi, in tal senso, ai limiti posti al lavoro straordinario o ai turni di reperibilità dei dipendenti. Limiti, questi, che, ove non derogati dalle Ordinanze del Capo Dipartimento, costituirebbero un limite normativo - contrattuale alla capacità operativa del servizio nazionale.

Il limite delle disposizioni contrattuali e degli istituti giuridico - economici a queste connessi, ha imposto, infatti, di introdurre nelle Ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile espresse deroghe ai contratti collettivi e decentrati delle amministrazioni interessate, sia sotto il profilo giuridico che economico: si pensi, ad esempio, alle costanti deroghe introdotte ai limiti al lavoro straordinario o agli importi massimi dell'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL Funzioni Locali.

La specificità del contesto operativo, delle mansioni e della loro esigibilità, ha indotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad individuare, nella contrattazione decentrata, specifici istituti che fossero idonei, sotto il profilo giuridico ed economico, a garantire costantemente l'operatività del Dipartimento della Protezione Civile. L'art. 18 del contratto collettivo nazionale integrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, ha introdotto, già dal 2004, una indennità di "specificità organizzativa" che, di fatto, assorbe il lavoro straordinario e compensa il contesto, evidentemente disagiato e gravoso, nel quale il personale espleta la propria prestazione.

Ma vi è di più: l'art. 11 del Contratto collettivo nazionale integrativo della Presidenza ha dovuto derogare (sic!) al CCNL 2004 per quanto concerne il numero massimo di turni mensili per il personale del Dipartimento della Protezione Civile. Sempre nel contratto collettivo nazionale integrativo della Presidenza del Consiglio, poi, anche la disciplina dell'istituto della reperibilità (art. 12) trova una specifica declinazione per il personale del Dipartimento della Protezione Civile.

Dimostrato, dunque, per tabulas, che i contratti collettivi non rispondono alle specifiche esigenze del personale appartenente alle strutture operative di protezione civile, tanto da imporre alla stessa Presidenza del Consiglio di individuare specifiche misure, integrative o derogatorie, o al Capo Dipartimento di introdurre istituti straordinari ed emergenziali per rispondere alle esigenze di operatività del servizio nazionale della protezione civile, deve sottolinearsi l'esigenza di prevedere specifiche disposizioni contrattuali per il personale delle strutture operative di protezione civile delle Regioni.

Le Regioni, infatti, al pari del Dipartimento della Protezione Civile, assolvono in via continuativa e non eventuale alle funzioni loro demandate dall'art. 11 del decreto legislativo 1/2018, con l'espresso compito, tra l'altro, di concorrere alle attività di rilievo nazionale.

La Commissione Protezione Civile della Conferenza delle Regioni ha dato evidenza delle gravi conseguenze che l'inadeguatezza degli istituti contrattuali sta determinando in punto di effettività della prontezza operativa dei rispettivi sistemi:

- limiti legati ad istituti quali la turnazione e la reperibilità;
- limiti legati alle risorse per il lavoro straordinario;
- sperequazione legata all'assenza di adeguati criteri differenziali rispetto al resto del personale regionale nell'applicazione dell'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL;
- inadeguatezza sostanziale ed economica dell'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL per compensare la gravosità del contesto di esercizio delle mansioni;
- progressiva desertificazione delle strutture regionali di protezione civile.

L'attuale "generalismo" degli istituti contrattuali, infatti, determina che le strutture operative di protezione civile delle Regioni dispongano delle stesse armi di strutture organizzative che assolvono a funzioni quali, ad esempio, la cultura, lo sport, le politiche giovanili, il patrimonio, l'agricoltura.

Questa anacronistica e irragionevole omogeneizzazione, oltre a non rispondere a criteri di adeguatezza e proporzionalità, costituisce un limite normativo alla tutela della vita umana.

E' evidente che compete al legislatore fornire gli strumenti idonei a realizzare quella effettività cui l'onere organizzativo imposto alle Regioni deve tendere, fornendo specifici strumenti che siano coerenti con la specificità della funzione all'interno delle amministrazioni regionali.

Tale problematica va affrontata in una duplice prospettiva:

- è evidente che all'interno del CCNL Regioni Autonomie Locali gli istituti da applicarsi al personale delle strutture operative regionali di protezione civile debbano avere specifica declinazione. Ed è parimenti evidente come, in ragione della trasversalità della specificità a tutti gli istituti del contratto, tale risultato non possa che conseguirsi attraverso una specifica Sezione destinata a detto personale;
- è necessario che, con immediatezza, siano superati quei pericolosi limiti costituiti dall'attuale fisiologia applicativa del CCNL che costituisce, ex se, la compromissione strutturale dell'operatività dei sistemi regionali e, quindi, dell'effettiva capacità di tutelare la vita umana.

La disposizione proposta, infatti, tende a conseguire i due obiettivi sopra indicati, in modo coerente con le esigenze che ne sono alla base e con necessario riguardo ai principi di contenimento della spesa, fornendo la possibilità al CCNL di introdurre una sezione che declini in modo coerente ed adeguato istituti fondamentali quali, ad esempio, la reperibilità e la turnazione, e sottraendo la remunerazione di tali istituti a principi di incertezza attraverso una specifica indennità che assorba buona parte delle voci accessorie.

L'impatto finanziario della disposizione proposta, oltre che esiguo in termini assoluti, andrebbe valutato anche in relazione agli effetti benefici che avrebbe rispetto all'utilizzo del salario accessorio delle Amministrazioni regionali: come noto, infatti, le strutture di protezione civile assorbono una quota rilevante del salario accessorio per lavoro straordinario o indennità.

Dalla rilevazione eseguita attraverso la Commissione Speciale Protezione Civile, la dotazione organica del personale non dirigenziale di protezione civile delle Regioni e province autonome, ammonta a poco più di 2.500 unità (allegato 1).

La rilevazione evidenzia situazioni particolarmente eterogenee tra le diverse Regioni, dovute a peculiarità organizzative delle rispettive strutture. In alcuni casi, infatti, la rilevazione tiene conto esclusivamente del personale che svolge funzioni di protezione civile in via esclusiva e continuativa, mentre in altri il dato appare elevato in ragione del fatto che contempla il concorso occasionale o non sistematico di personale preposto ad altre strutture o funzioni.

E' evidente, per altro, che l'introduzione di una specifica sezione nell'ambito del CCNL se, per un verso, deve prevedere specifici istituti per il personale comunque coinvolto nella specifica funzione, per altro

verso non può non differenziare la portata applicativa degli istituti stessi in ragione della natura esclusiva e continuativa delle funzioni, ovvero occasionale e sporadica.

La disposizione proposta, del resto, ancora i propri profili economici a quelli propri dell'indennità prevista dal CCNI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assumendola come limite massimo.

Partendo da tale parametro, quindi, si può apprezzare come una applicazione dello stesso alla platea del personale regionale che svolge funzioni di protezione civile, sia, in termini generali, riconducibile ad una percentuale pari a circa l'1% della spesa complessiva del personale delle Regioni dell'anno 2017¹

Ribadendo come, per un verso, la rilevazione del personale delle Regioni preposto alle strutture di protezione civile debba essere considerata con diversa valenza interna delle risorse indicate rispetto al costante ed esclusivo esercizio delle specifiche funzioni, e, per altro verso, come il parametro di cui al CCNI della Presidenza sia assunto quale parametro massimo, la proposta normativa individua la necessità di un incremento del fondo del salario accessorio pari allo 0,5% che appare un valore certamente adeguato per dare attuazione alla relativa misura e, in termini assoluti, estremamente contenuto in termini finanziari.

La tenuità dei valori finanziari sottesi alla disposizione proposta, specie se raffrontata con la rilevanza dell'interesse pubblico cui è funzionale, appare idoneo presupposto per sostenere il profilo più immediato, in termini di effetti.

E' evidente, infatti, che l'approdo alla Sezione contrattuale specifica non è un risultato che, in termini temporali, sia idoneo a risolvere l'emergenza organizzativa attuale, soprattutto in fase di possibile recrudescenza del quadro epidemiologico legato all'emergenza COVID- 19. Ed è in questo senso che la possibilità di procedere, nelle more della specifica Sezione contrattuale, a determinare in sede decentrata un istituto indennitario da parametrarsi economicamente a quello proprio del personale del Dipartimento della Protezione Civile, appare strumento idoneo, quanto fondamentale, per restituire condizioni di esercizio della funzione alle Regioni che non siano pregiudicate dagli istituti attualmente vigenti.

¹ Dati estratti dalla Relazione 2019 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, relativa alla spesa per il personale degli Enti territoriali -deliberazione n. 21/sez aut/2019/frg.

32. Articolo aggiuntivo – (Integrazione del Fondo regionale di protezione civile previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1)

Dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

Articolo 148 ter - Integrazione del Fondo regionale di protezione civile previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Lo stanziamento del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui copertura tramite fondo parlamentare.

Relazione

Si propone il rifinanziamento, per ulteriori 40 milioni di euro a decorrere dal 2022, del "Fondo regionale di Protezione civile", istituito dalla legge n. 388/2000 ed attualmente disciplinato dall'articolo 45 del Codice di protezione civile. Tale Fondo non era stato più finanziato dal 2008 e solo a partire dalla legge di bilancio 2022 è stato nuovamente finanziato, seppur con una dotazione iniziale di solo 10 milioni di euro. Trattasi dello strumento attraverso il quale, per circa un decennio, si è provveduto ad assicurare copertura finanziaria agli interventi post-emergenza conseguenti ad eventi di rilievo locale, nonché agli interventi di potenziamento dei sistemi di protezione civile territoriali (colonne mobili, volontariato, mezzi e attrezzature, formazione degli operatori e dei volontari, reti e stazioni di monitoraggio dei rischi). Il rifinanziamento del Fondo regionale consentirebbe di ridurre il ricorso alle dichiarazioni dello stato di emergenza nazionale e all'utilizzo del FEN per quegli eventi che, per intensità ed estensione, si collocano in una posizione di confine tra gli eventi locali e quelli nazionali e che, attualmente, non possono che trovare soluzione nel livello nazionale, essendo quello locale previsto, ma non operativo per incapienza del predetto Fondo regionale.

Alla copertura degli oneri, pari a 40 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui ... copertura tramite fondo parlamentare.

33. Articolo 148 – (Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale)

All'articolo 148, comma 1, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti "30 milioni per l'anno 2022 e di 80 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027".

Relazione

La disposizione è volta ad integrare il finanziamento disposto dall'articolo 148 della legge di bilancio, prevedendo di stanziare 30 milioni per l'anno 2022 le risorse ivi previste destinate per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 2 lettera e) del decreto legislativo n. 1 del 2018 a favore di privati e imprese. L'intervento si rende necessario per erogare risorse già nell'annualità 2022, per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, a seguito di eventi calamitosi verificatisi nel 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e per i quali i Commissari hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni.

Alla copertura degli oneri per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo "parlamentare" E' stata inoltre proposta l'integrazione sulle annualità 2023 fino al 2027 poiché l'analisi delle ricognizioni fino ad ora fatte rende evidente l'incremento dei danneggiamenti".

34. Articolo aggiuntivo – (Agevolazioni delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre del 1994)

All'Articolo 1 comma 772 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, è aggiunto il seguente comma:

772 bis - Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'art. 4 comma 90 della L. n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 , a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione {UE} 2016/ 195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 .

Relazione

L'emendamento chiarisce che le agevolazioni già versate alle imprese operative nelle aree colpite nel 1994 restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, escludendo ogni azione di recupero. L'emendamento si applica alle imprese la cui sede operativa è localizzata nelle zone del Piemonte interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

SALUTE

35. Medici convenzionati “Medici emergenza territoriale e Medicina dei servizi”: inquadramento nel ruolo sanitario

Articolo aggiuntivo

Articolo Le Regioni e le Province autonome possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 2021 risultano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario ed assegnati ai servizi di emergenza territoriale e pronto soccorso per almeno un quinquennio, in deroga limite di spesa previsto dall'art. 2, co. 71, della legge 191/2009, ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, previo giudizio di idoneità secondo le procedure vigenti.

L'inquadramento nel ruolo sanitario comporta la contestuale accettazione alla permanenza presso i servizi di emergenza territoriale e pronto soccorso per almeno un quinquennio. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le Regioni e le Province autonome possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale.

Relazione

L'articolo proposto intende riprendere quanto già disciplinato dall'art 8 comma 1 bis del D.lgs. 502/1992 al fine di consentire il passaggio a rapporto di impiego ai Medici convenzionati che svolgono da almeno 5 anni l'attività lavorativa nell'ambito dell'emergenza territoriale e nei pronto soccorso, consentendo in parte il superamento delle criticità rilevate nell'ambito dei servizi di emergenza territoriale e pronto soccorso. In deroga al limite di spesa del -1,4% del 2004.

L'articolo prevede, inoltre, l'obbligatorietà della permanenza per almeno un ulteriore quinquennio nell'ambito del servizio di emergenza territoriale e pronto soccorso, in caso di passaggio al rapporto di impiego.

La proposta è tesa alla riduzione delle criticità in tali servizi per la carenza di specializzati nella disciplina di medicina chirurgia accettazione e urgenza e la permanenza per almeno un quinquennio nei servizi emergenziali consente di attendere il completamento del ciclo formativo degli specializzandi che hanno iniziato la specializzazione in tale disciplina.

36. Norma in materia di calcolo del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato

Articolo aggiuntivo

Articolo ... Ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale, ai fini ed agli effetti del rispetto dell'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento agli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il tetto di spesa, con decreto del Ministro dell'Economia d'intesa con il Ministero della Salute, a decorrere dal 2023 è sostituito da una percentuale che è calcolata sulla base della spesa sostenuta, da ciascuna Regione, nel 2011 così come previsto dal medesimo articolo 15 della Legge 135/2012 in rapporto allo stanziamento del Fondo Sanitario regionale del 2023.

Relazione

La norma mira a modificare le modalità del calcolo del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ora fissato alla spesa in valore assoluto dell'esercizio 2011, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Si propone di trasformare questa modalità in una percentuale del fondo sanitario costruita utilizzando il rapporto tra la spesa 2011 così come previsto dalla legislazione vigente e la dotazione del FSN 2023.

EMENDAMENTI AI FINI DEL COINVOLGIMENTO DELLE CONFERENZE STATO-REGIONI E UNIFICATA TRAMITE L'ESPRESSIONE DEL PARERE O DELL'INTESA

1. Inserire agli articoli 21, 36, 37 commi 1 e 9, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 142, 151, 166, 177, 180 la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.
2. Inserire agli articoli 31 comma 6, 120, 165 la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.
3. Inserire agli articoli 41 comma 1, 131, 132, 140 la previsione del parere in sede di Conferenza Unificata.
4. Inserire agli articoli 83, 94, 157 la previsione del parere in sede di Conferenza Stato Regioni.
5. Inserire all'art. 148 la previsione dell'Intesa con le singole Regioni.

Relazione

Le proposte emendative sono volte ad assicurare il pieno coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nonché degli enti locali, in ambiti, provvedimenti e materie che impattano su competenze delle enti territoriali.

Roma, 16 dicembre 2021